

TORNATA DELL'8 APRILE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Dichiarazione d'urgenza — Relazione sull'elezione dell'avvocato Miglietti nel 6° collegio di Torino — Conclusioni per la convalidazione — Opposizioni a questa dei deputati Barbier, Martinet, Gianone e Bianchi Pietro — Parole in favore dei deputati Benso Gaspare, Di Revel e Jacquemoud Giuseppe — Approvazione delle conclusioni — Relazione sull'elezione del collegio di Cuglieri — Domande d'inchiesta dei deputati Sineo e Pateri — Spiegazioni dei deputati Falqui-Pes, Di San Martino e Corsi, relatore — Proposizione sospensiva del deputato Sineo — Approvazione dell'elezione — Incidente sull'ordine del giorno — Discussione del progetto di legge per le pensioni ai vecchi militari dell'esercito francese — Emendamento all'articolo 1 del deputato Cossato — Opposizioni del relatore Di Revel, e sue spiegazioni sulle liquidazioni dei debiti contratti dallo Stato col Governo francese per le pensioni ai militari di quell'esercito — Schiarimenti del ministro della guerra — Parole in appoggio dei deputati Valerio L., Bunico e Bertini — Reiezione — Approvazione dell'articolo 1 — Articolo aggiuntivo del deputato Mezzena, relativo ai militari fregiati della croce della Legion d'onore — Opposizioni del relatore Di Revel — Opinioni dei deputati Quaglia, Mollard, Chenal e Lyons — Reiezione — Dichiarazioni del ministro della guerra in proposito della facoltà di portare la detta decorazione — Approvazione degli articoli 2 e 3 — votazione ed approvazione dell'intera legge.*

La seduta è aperta al mezzo tocco.

ARNULFO, segretario, dà lettura alla Camera del processo verbale della tornata precedente e del seguente sunto delle petizioni:

2535. Il sindaco e cento trentuno abitanti del comune di Chiusa, provincia di Cuneo, ricorrono perchè la strada ferrata progettata da una società di privati fra Torino e Savigliano, giusta il parere emesso dalla Commissione della Camera in tornata del 20 luglio 1848, sia prolungata sino alla contenea di Nizza.

2536. Ventinove cittadini, la più parte addetti all'insegnamento in Genova, aderendo al voto manifestato dal Comitato genovese d'istruzione e di educazione, ricorrono alla Camera affinchè voglia dichiarare d'urgenza il progetto di legge sull'istruzione secondaria presentato dal ministro di pubblica istruzione, sul quale le sottomettono ad un tempo 14 capi di osservazione.

2537. Trentotto cittadini, addetti la più parte all'insegnamento in Torino, con loro petizione stampata chiedono sia dichiarato d'urgenza il progetto di legge sull'istruzione secondaria presentato dal ministro dell'istruzione pubblica, e qualora ne fosse da qualsivoglia causa impossibilitata la discussione nella presente Sessione, pregano la Camera a voler permettere al prefato ministro di metterlo provvisoriamente in esecuzione, riservandosi a discuterlo in altra Sessione.

2538. Trentadue cittadini, addetti all'insegnamento in Alessandria, ricorrono con petizione identica allo stesso oggetto.

2539. Quattordici cittadini, addetti all'insegnamento in Cuneo, ricorrono con petizione identica allo stesso oggetto.

2540. Undici cittadini, addetti all'insegnamento in Fossano, ricorrono con petizione identica allo stesso oggetto.

2541. Nove soggetti, addetti all'insegnamento in Ivrea, ricorrono con petizione identica allo stesso oggetto.

2542. Sedici cittadini, addetti all'insegnamento in Mortara, ricorrono con petizione identica allo stesso oggetto.

2543. Dieci cittadini, addetti all'insegnamento in Pallanza, ricorrono con petizione identica allo stesso oggetto.

2544. Cinque cittadini, addetti all'insegnamento in Raccanigi, ricorrono con petizione identica allo stesso oggetto.

2545. Undici cittadini, addetti all'insegnamento in Savigliano, ricorrono con petizione identica allo stesso oggetto.

2546. Sette cittadini, addetti all'insegnamento in Sospello, ricorrono con petizione identica allo stesso oggetto.

2547. Quattordici cittadini, addetti all'insegnamento in Varallo, ricorrono con petizione identica allo stesso oggetto.

2548. Diecinove cittadini, addetti all'insegnamento a Vercelli, ricorrono con petizione identica allo stesso oggetto.

2549. Bocca Francesco, prete d'Avisone, provincia d'Aqui, domanda che si faccia una legge per dispensare gli ecclesiastici dagli oneri politici per assogettarli al servizio militare con facoltà di farsi surrogare.

2550. Carensi Tommaso, di Pier d'Oneglia, chiede sia ingiunto al sindaco di quel comune di far rimuovere le immondizie che vengono accumulate in un sito adiacente alla sua casa, al quale oggetto ricorre invano ripetutamente allo stesso sindaco ed all'intendente della provincia.

2551. Auletti Alessandro, da Spezia, propone che il convento dei frati Francescani di quella città venga destinato a ricovero dei poveri.

2552. Novantasei abitanti del Comune di Entraques ricorrono con petizione identica a quella che porta il numero 2515.

2553. Dodici commessi di gabellotti di Torino, allegando che la legge ultimamente sanzionata dalla Camera, e portante una variazione di tariffa nella vendita dei tabacchi, li obbliga a soggiacere ad una perdita del 5 per cento, in caso che non possano ottenere dai tribunali lo scioglimento dei contratti attualmente esistenti fra essi e i titolari dei gabellotti, chiedono che la Camera voglia promuovere codesto scioglimento, ovvero provvedere per altri equi compensi.

2554. Gay Vittorio, di Vulbens, presenta un suo progetto di legge relativo alla caccia.

2555. Frandin Claudio, di Saint-Alban de Monthel, mandamento di Pont-Beauvoisin, antico militare dell'esercito francese, chiede di essere reintegrato nella pensione concessagli dal Governo imperiale il 19 maggio 1808 cogli arretrati.

2556. Micot Francesco, di Novalesa, antico militare dell'esercito francese, chiede gli venga aumentata la sua pensione di lire 100 accordatagli dal Governo sardo il 19 giugno 1814.

2557. Cavallion Bertrando, di Novalesa, antico militare dell'esercito francese chiede d'esser reintegrato nella pensione concessagli dal Governo imperiale il 25 febbraio 1809 cogli arretrati.

2558. Lansermin Francesco, di Novalesa, antico militare dell'esercito francese, ricorre con petizione identica alla precedente, allo stesso oggetto.

2559. Il sindaco e ventiquattro abitanti del comune di Castelletto Stura (provincia di Cuneo) ricorrono con petizione identica a quella segnata col numero 2515.

2560. Il Consiglio comunale di Villar San Costanzo (provincia di Cuneo) ricorre con petizione identica alla precedente, allo stesso oggetto.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno offre alla Camera un opuscolo intitolato: *Statistica degli asili e delle scuole di infanzia*, che sarà distribuito a ciascuno dei signori deputati.

La Camera essendo in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale delle tornate 4, 5 e 6 aprile.

(La Camera approva.)

La parola è al deputato Michelini.

MICHELINI. Nella tornata del 28 scorso marzo la Camera udiva il sunto d'una petizione portante il numero 2488, colla quale l'amministrazione della città di Cuneo domandava che il Governo faccia in modo che la strada ferrata che s'intende costruire da Torino a Savigliano sia protratta sino alla città di Cuneo. Dopo d'allora pervenne alla Camera un gran numero di petizioni provenienti dalle varie città e dai vari comuni di quella provincia. Io domando che tali petizioni sieno anch'esse dichiarate d'urgenza, siccome lo fu quella della città di Cuneo sulla domanda dell'onorevole deputato Audisio, anzi che siano tali petizioni tutte riunite insieme e se ne faccia una complessiva relazione.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

PISSARD. Monsieur Victor Gay, de Vulbens, a adressé à la Chambre une pétition qui figure sous le n° 2554 et qui a pour objet de demander quelques modifications à la loi sur la chasse. La Chambre a déjà accueilli avec faveur dans sa dernière Session des demandes pour la révision de la loi sur la chasse, particulièrement en ce qui concerne la Savoie; je la prie d'accueillir avec le même faveur la pétition de monsieur Gay en la déclarant d'urgence.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole deputato Pissard.

(La Camera approva.)

JACQUIER. Parmi les pétitions qui ont été lues vendredi dernier il en est quelques-unes qui complessivement portent 18,000 signatures environ de divers habitants des provinces du Chablais, du Faucigny, du Génois et qui ont pour but d'appeler l'attention de la Chambre sur les procès-verbaux des Conseils communaux, provinciaux et divisionnaires d'Ancecy relativement à la ligne douanière. Cette question

est assez sérieuse et importante de sa nature. Par conséquent je prie la Chambre de vouloir bien la déclarer d'urgence.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole deputato Jacquier.

(La Camera approva.)

ROSELLINI. Pregherei la Camera di voler dichiarare di urgenza una petizione della quale si è letto il sunto nell'ultima nostra tornata.

Questa petizione proporrebbe alcuni provvedimenti diretti a meglio tutelare il segreto delle lettere, il quale, come molti sanno, corrono gravi rischi nei piccoli comuni, nei luoghi di campagna.

Poichè il Governo è sulla via di riordinare l'amministrazione delle poste, sarebbe utile che questa petizione venisse riferita in tempo, acciocchè il Ministero possa valersi dei suggerimenti in essa contenuti, quando questi suggerimenti incontrassero l'approvazione della Camera.

(La Camera approva.)

BERRUTI. Nell'ultima seduta, se non isbaglio, o tutto al più nella penultima, il signor Ferrero, sindaco del comune di Tigliole, presentava una petizione sottoscritta da un numero ragguardevole di proprietari, i quali chiedono sia stabilita una stazione nel sito in detta petizione indicato.

Pregherei la Camera di dichiarare questa petizione d'urgenza, anzi la pregherei di annoverarla fra le urgentissime, perchè essa riguarda lo stesso argomento ch'era soggetto di un'altra petizione già riferita alla Camera, e trasmessa, pochi giorni sono al ministro dei lavori pubblici.

Importa moltissimo che questa petizione sia riferita prontamente e trasmessa al signor ministro prima che egli abbia provvisto definitivamente sulla petizione che già gli fu trasmessa, perchè potrebbe il signor ministro dei lavori pubblici, nell'interesse delle finanze e del pubblico servizio, determinarsi a provvedervi in un modo piuttosto che in un altro.

(La Camera approva.)

VIORA. Intendo di pregare la Camera per l'ammissione all'urgenza di varie petizioni di cui si diede oggi il sunto, le quali fanno istanza perchè venga tosto riferita e discussa la legge relativa all'insegnamento secondario. Prego quindi la Camera che, riconosciuta l'urgenza di questa petizione, ne ordini la trasmissione alla Commissione che è incaricata della relazione di questa legge.

BON-COMPAGNI. Mi corre debito di dichiarare alla Camera che la Commissione ha finito l'esame della legge alla quale fece allusione l'onorevole preopinante, e mi ha fatto l'onore di nominarmi relatore. Il lavoro, come si vedrà allorchè verrà distribuito, riuscirà alquanto lungo, e perchè io lo possa compiere si richiedono alcuni giorni; ma non ostante posso accertare che fra pochissimi giorni potrà venir riferito.

VIORA. Io mi tengo pago di questa dichiarazione, e credo che non sia necessaria ulteriore deliberazione d'urgenza di queste petizioni.

BOTTONE. La petizione 2550 fu presentata da un abitante della Pieve d'Oneglia, il quale si lagna di denegata giustizia per parte del sindaco di quel comune, e dell'inefficacia dei suoi ricorsi all'intendente della provincia.

Siccome i richiami del petente riguarderebbero l'igiene pubblica, così io crederei bene che si provvedesse con qualche sollecitudine.

Prego quindi la Camera di volerla dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono richiami, s'intenderà decretata d'urgenza.

(È decretata d'urgenza.)

Il deputato Nieddu scrive chiedendo un congedo di 25 giorni.

(È accordato.)

Il deputato Damiano Sauli chiede un prorogio di un mese del suo congedo.

(È accordato.)

RELAZIONE DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta verificazioni di poteri.

CATTANEO, relatore del VI ufficio. Signori, per incarico che n'ebbi dall'ufficio VI, ho l'onore di farvi relazione dell'operato del sesto collegio elettorale di Torino, dove sortiva eletto l'avvocato Vincenzo Miglietti.

Riunitosi quel collegio elettorale, giusta il prescritto del regio decreto del 6 marzo, e dal manifesto sindacale del 18, procedeva il giorno 25 dello stesso mese in perfettissima regola a tutti gli atti che dalla legge elettorale sono voluti per la valida elezione di un deputato. Gli elettori iscritti nelle liste dell'unica sezione del collegio erano 298. Cento sessantotto erano gli elettori che risposero all'appello, e dei 168 voti deposti nell'urna, all'atto dello squittinio ne vennero dall'ufficio assegnati:

Al signor Miglietti Vincenzo, avvocato, voti 75; Bonacossa Stefano, dottore, 18; Ferraris Luigi, avvocato, 16; Frescot G. B., avvocato, 15; Montezemolo Massimo, 15; Parolletti Gustavo, avvocato, 9; Robecchi D. Giuseppe, parroco, 8; avvocato G. Frescotti, padre, 5; Cesare Saluzzo, 5; Borcano Pio, 1; Miglietti Giuseppe, avvocato, 1; Miglietti Felice, 1; Miglietti G. B., 1. E così fra tutti numero 168, quanti appunto furono gli elettori intervenuti alla votazione.

Essendo quindi manifesto che nessuno avea conseguito la maggioranza dei suffragi voluta dalla legge, il presidente dell'ufficio, a termini del sovra citato regio decreto di convocazione, invitò il collegio a riunirsi il giorno seguente 26 marzo ad oggetto di procedere alla ballottazione sopra i due candidati che avevano ottenuto il maggior numero di voti, designando a tal uopo l'avvocato Vincenzo Miglietti, che n'ebbe 75, ed il dottore Stefano Bonacossa ch'avevano raccolti 18.

La ballottazione ebbe luogo colla più perfetta regolarità nell'indicato giorno 26 marzo, ed in essa non votarono che soli 131 elettori, i di cui suffragi furono ripartiti in numero di 105 sopra l'avvocato Vincenzo Miglietti, ed in numero di 25 sopra il dottore Stefano Bonacossa; l'altro bollettino, che manca a raggiungere il numero di 131 elettori intervenuti alla votazione, fu fatto nullo dall'ufficio, perchè, indicando il nome di Silvio Pellico, non riferivasi nè all'uno, nè all'altro dei due candidati designati per la ballottazione. Venne quindi proclamato deputato del sesto collegio di Torino l'avvocato Vincenzo Miglietti come quegli che nella seconda votazione avea accolto in sé un'immensa maggioranza di suffragi.

E qui giova ripetere (e prego voi, o signori, a volermi ben por mente) che le operazioni tutte del collegio, dalla prima convocazione fino allo scioglimento del medesimo, furono sempre dirette ed eseguite secondo il rigoroso prescritto della legge, come apertamente provasi dai suoi verbali; e che durante tutto il tempo così della prima, come della seconda riunione, non una sola contestazione, non un reclamo, non un dubbio elevavasi contro la regolarità e giustizia degli atti e dei giudizi dell'ufficio da parte di alcuno degli elettori presenti.

Nel tratto successivo però quattordici elettori di quel col-

legio presentarono alla segreteria della Camera una protesta contro l'operato dell'ufficio. Essi dicono che le cinque schede assegnate all'avvocato *G. Frascotti* padre dovevansi concedere all'avvocato *G. B. Frescot*, poichè quelle due indicazioni riferiscono manifestamente ad una stessa ed identica persona. Asseriscono che *per mero sbaglio di tempo* non furono presenti allorché l'ufficio pronunciossi in contrario senso, nè poterono quindi protestare *sul momento* contro quel giudizio ch'essi chiamano *sommamente ingiusto*. Soggiungono che se quelle cinque schede, com'era debito, fossero state dall'ufficio conferite all'avvocato *G. B. Frescot*, questi avrebbe superato nel numero dei suffragi il dottore Bonacossa, ed avrebbe dovuto quindi invece sua venire designato alla ballottazione in concorrenza coll'avvocato Miglietti. E siccome col mutar dell'uno dei candidati alla ballottazione rendevasi probabile un diverso risultamento della medesima, ne concludono che la Camera debba far ragione alla loro protesta invalidando la seguita elezione.

Informato della presentazione di quella protesta l'avvocato collegiato Giusto E. Garelli, che fu presidente dell'ufficio del sesto collegio, deponne agli atti una sua contro protesta, nella quale, a giustificazione dell'operato dell'ufficio, accennato come il di lui giudizio venisse consentito ed approvato da tutti gli elettori presenti, ed esposti i motivi che indussero l'ufficio stesso a non dover assegnare all'avvocato *G. B. Frescot* le schede iscritte all'avvocato *G. Frascotti* padre (non già *Frescotti* come asseriscono i reclamanti), si fa a dichiarare che oltre le altre ragioni, che pur furono molte e stringenti, l'ufficio fu spinto in quel giudizio anche da un doveroso sentimento di rispetto verso le decisioni di questa Camera, dacchè gli stava tuttora presente nella memoria come la elezione dell'avvocato Ferraris fatta dallo stesso collegio nel precedente mese fosse stata dalla Camera invalidata appunto perchè nel primo squittinio eransi attribuiti al candidato *Carlo Riccardi* due voti iscritti a *Carlo Riccardo*; differenza di cognome, come ognuno vede, del tutto insignificante, ove si confronti a quella che corre tra *Frescot* e *Frascotti*.

Ora pertanto, dietro il più diligente esame degli atti che si riferiscono a questa elezione, ed anche al seguito di più ampie indagini, cui credette suo debito di doversi dedicare, l'ufficio VI, al quale veniva commessa la verifica dei poteri conferiti all'avvocato Miglietti, fu d'unanime avviso che non potesse darsi alcun peso alla tarda protesta dei quattordici elettori, e fosse quindi da ritenersi valida la elezione di cui si ragiona. E in questa sentenza raccoglievansi i voti dell'ufficio per le seguenti considerazioni che brevemente vi accenno:

1° Le indicazioni di *Frescot* e di *Frascotti* non diversificano soltanto per alcuna di quelle inesattezze di scrittura, di quegli errori di ortografia, i quali lasciano luogo a credere che l'un nome sia corrotto, e men che esalta l'indicazione dell'altro, e stiano ambidue ad esprimere un'identica persona; ma la differenza che passa fra l'articolazione di *Frescot* e di *Frascotti* si è tale da far ragionevolmente dubitare a chiunque che quelle due indicazioni siano veramente segnate ad esprimere due distinte persone;

2° Un tal dubbio doveva necessariamente presentarsi tanto più grave nell'animo degli scrutatori, in quanto che ad essi era noto esistere nella stessa Torino, oltre la famiglia *Frescot*, varie famiglie *Frascotti*, e fra queste anche qualche individuo dedito al foro; lo che toglieva gran peso alla specifica qualificazione aggiunta di avvocato;

3° La gravità del dubbio doveva poi farsi più urgente, e

tanto maggiormente accostarsi al carattere di vera certezza, in quanto che a dissiparlo non sorgeva obbiezione, nè reclamo di sorta dalla parte degli elettori, fra i quali trovavasi pure con tutta probabilità alcuno di quelli che iscrissero, o fecero inscrivere le schede all'avvocato G. Frascotti padre, e che non avrebbero sofferto di vederne spogliato l'avvocato G. B. Frescot, se veramente a questi le avessero dedicate;

4° Per tutte queste considerazioni era dunque cosa ovvia e naturale che l'ufficio non dovesse farsi lecito di confondere in uno due nomi così disparati, massime quando una tale confusione non veniva domandata da chi aveva interesse di provarla, ed era presente allo squittinio;

5° Che se la notevole differenza che passa tra *Frescot* e *Frascotti* sarebbe forse da non tenersi a calcolo in una ballottazione quando i voti si presumono rivolti all'uno od all'altro dei due candidati designati dall'ufficio, non può già dirsi lo stesso nel caso di una prima votazione, ove ad ognuno è libero di proporre qualsivoglia candidato, nè può richiarsi in dubbio un nome proposto, benchè simile ad altro già da altri presentato, massime ove sappiasi che quei nomi stanno, o possono stare a rappresentare ed indicare diverse persone veramente esistenti;

6° Nè v'ha dubbio che il motivo per cui nello scorso febbraio credè la Camera di dover invalidare la elezione fatta dal sesto collegio medesimo non venga a provare con tutta evidenza che il giudizio portato dal suo ufficio nel caso in discorso fu giudizio di buona fede; imperocchè se l'aver confuso *Riccardo* con *Riccardi* gli costò l'annullamento della precedente elezione, come poteva credere che fosse per rimaner salda la presente, ove confuso avesse il nome di *Frescot* con quello di *Frascotti*?

7° Per contro la dubbia fede dei quattordici protestanti traspare abbastanza manifesta da questo, che per una parte, affine di meglio avvicinare al nome *Frescot* il nome iscritto nelle cinque schede in questione, nella protesta loro essi l'articolavano *Frascotti* invece di *Frascotti*, come trovasi scritto nel verbale delle operazioni elettorali; e per altra parte molti di loro fanno onta al vero là dove asseriscono che per mero sbaglio di tempo non furono presenti allorchè l'ufficio pronunciò quel giudizio, nè poter quindi protestarvi contro sul momento. Dalle liste elettorali di quel collegio che l'ufficio richiese a tal uopo, e ch'io tengo a disposizione della Camera, risulta incontestabilmente che dei quattordici sottoscritti alla protesta uno non prese parte alcuna alla elezione, non essendo andato al collegio nè il primo, nè il secondo giorno, un altro non trovavasi iscritto nella lista elettorale del sesto collegio, sei presero parte alla votazione del primo giorno, i restanti sei intervennero e votarono in ambedue le riunioni. Se fallirono alla verità allorchè dissero che non fu loro lasciato tempo di presentare le opportune proteste all'ufficio, come potranno aver diritto ad esser creduti nel resto?

Per queste considerazioni adunque a nome dell'ufficio VI ho l'onore di proporvi la conferma dell'elezione del deputato del sesto collegio di Toriaq nella persona dell'avvocato Vincenzo Miglietti.

BARBIER. Il résultat du rapport de la Commission que M. Bonacossa n'est venu en ballottage avec M. Miglietti que par l'annulation de cinq billets portants: *Avvocato G. Frascotti padre*, billets qui, réunis à ceux écrits en faveur de M. l'avocat Jean-Baptiste Frescot père, auraient décidé le ballottage entre celui-ci et M. Miglietti. Le texte, l'esprit de la loi, les décisions législatives en Piémont comme en France et la raison nous disent que l'on doit tenir et déclarer valides les billets par lesquels la personne est désignée de ma-

nière à ne pas laisser un doute fondé. A l'état des choses la question se réduit à savoir s'il existe deux individus auxquels puissent s'appliquer ces mots et lettres: *Avvocato G. Frascotti padre*. On connaît M. l'avocat Jean-Baptiste Frescot père, domicilié à Turin; c'est celui qui est désigné dans le rapport de la Commission comme ayant eu quinze votes déclarés valides.

Le procès-verbal du collège électoral et le rapport de la Commission n'en désignent aucun autre; seulement on dit qu'il y a des Frascotti, mais sans ajouter qu'ils soient avocats, pères, et que leur prénom porte la lettre initiale G. Par défaut de preuve, de présomption de l'existence d'un autre individu, et en face de la présomption que fournissent en faveur de M. l'avocat Jean-Baptiste Frescot père, les quinze votes déclarés valides, je crois qu'on a injustement déclaré nuls les billets *Avvocato G. Frascotti padre*, et je conclus à ce que l'élection soit déclarée nulle.

CATTANEO, relatore dell'ufficio VI. Le circostanze alle quali si riferisce la domanda del signor deputato Barbier mi pare che fossero già accennate nella relazione. All'ufficio del sesto collegio era noto che esistevano in Torino delle famiglie Frascotti, e la molta differenza che passa fra il nome di Frascotti e quello di Frescot era cosa sufficiente a lasciare dubitare all'ufficio che le schede le quali portavano l'una e l'altra delle preaccennate indicazioni non si potevano riferire alla medesima ed identica persona. Constando inoltre all'ufficio che di queste famiglie Frascotti esistenti in Torino vi era qualche individuo il quale per ragione di professione era dedicato al foro, e sapendosi d'altronde che si usa largamente e generosamente del titolo di avvocato verso tutti quelli che hanno frequentato le scuole dell'Università, niuno poteva dire che non vi fosse qualche individuo Frascotti il quale avesse ragione al titolo di avvocato.

Vi era, come dissi, qualcheduno della famiglia Frascotti dedicato al foro, e la sola differenza del nome era già grandissima perchè l'ufficio avesse a credere che non fosse lecito di confondere un nome coll'altro, con assegnare queste diverse schede alla medesima persona. E tanto meno si credè in diritto di poterlo fare, in quanto che nell'elezione antecedente, la quale non aveva preceduta l'elezione attuale se non che di un mese, avendo l'ufficio di quel collegio medesimo confuse due schede in cui era scritto il nome di Carlo Riccardo con quelle che aveva assegnate a favore del signor Carlo Riccardi, candidato effettivo di quel collegio, la Camera dietro relazione fatta, se non erro, dal deputato Rosellini, stimò dover annullare quella elezione.

Quindi era ben naturale che quel collegio, dopo siffatta lezione che aveva dalla Camera ricevuto, non si facesse lecito di far nell'elezione successiva confusione di due nomi che erano tra di loro sì apertamente diversi.

BARBIER. D'après la réponse de l'honorable rapporteur, cinq billets n'ont été annulés que parce qu'ils portaient *Frascotti* au lieu de *Frescot*; mais cela ne suffit pas. Il faut qu'outre le nom il y ait différence de prénom, de profession et de qualité de père.

La décision de la Chambre dans l'élection de monsieur Charles Riccardi était motivée sur ce qu'il y avait un Charles Riccardi et un Charles Riccardo; mais il est un principe constant qui a toujours guidé les Chambres législatives chez nous et ailleurs, c'est qu'il suffit qu'on ait des données certaines sur l'identité de l'individu désigné pour confirmer son élection. Or ici il n'y a aucun doute que sous le nom de *Frascotti* on a voulu indiquer monsieur l'avocat Jean-Baptiste Frescot.

Il y a tout simplement l'erreur de *Frascottti* au lieu de *Frescot*, erreur du reste très-facile à commettre, et que l'on commet ordinairement en écrivant soit un nom français dans la langue italienne, soit un nom italien en langue française.

CATTANEO, *relatore dell'ufficio VI*. Mi permetterà di far osservare al signor deputato Barbier che le cinque schede assegnate all'avvocato *Frascottti*, considerate dall'ufficio come dedicate a persona distinta dall'avvocato G. B. *Frescot*, non portavano il prenome di Giovanni Battista *Frascottti*, ma solamente l'iniziale G., che poteva significare tanto Giovanni, come Giacomo, come Giuseppe, ecc.

BENSO GASPARE. Per ben apprezzare il merito delle operazioni dell'ufficio elettorale conviene trasportarsi nella posizione in cui si trovava quest'ufficio. Si diedero voti all'avvocato Giovanni Battista *Frescot* ed all'avvocato G. *Frascottti*. Vi era dunque una differenza di nome di battesimo, in quanto che G. poteva riferirsi a Giacomo, a Giuseppe, a Giovanni, ecc., ma non a Giovanni Battista; vi è una differenza nel cognome, perchè la parola *Frescot* non corrisponde alla parola *Frascottti*.

Framazzo a queste differenze l'ufficio elettorale per poter dire che i voti dati all'avvocato G. *Frascottti* si riferivano all'avvocato Giovanni Battista *Frescot*, bisognerebbe che avesse avuto la certezza che in tutto lo Stato non eravi alcun avvocato G. *Frascottti*. Ora questa certezza non poteva averla l'ufficio elettorale, e non può averla dalla Camera. Non constando che in tutto lo Stato non siavi alcuno che si chiami avvocato G. *Frascottti*, non si può per induzione inferire che i voti dati all'avvocato G. *Frascottti* debbano riferirsi all'avvocato Giovanni Battista *Frescot*. Ciò posto, ed avuto riguardo alle osservazioni già fatte dal signor relatore, ed anche alla circostanza che l'avvocato *Miglietti* ebbe 75 voti nella prima votazione, quando che gli altri candidati non ne ebbero che 15, 18 o 20, e che nella seconda votazione ebbe egualmente 75 voti, quando il suo competitore non ne ebbe che un ben piccolo numero, non si può a meno di andare convinti che l'intenzione degli elettori intervenuti sia stata quella di nominare a deputato l'avvocato *Miglietti*. Aggiungasi che nel dubbio se i voti dati all'avvocato G. *Frascottti* possano o no riferirsi all'avvocato Giovanni Battista *Frescot*, mi pare che la Camera debba piuttosto risolverlo nel senso dell'ufficio elettorale, anzichè riformare il giudizio di questo ufficio, il quale, meglio che la Camera, doveva conoscere le circostanze di fatto che potevano determinare l'applicazione dei voti succennati.

Conchiudo quindi per l'approvazione dell'elezione.

MARTINET. Il est une circonstance sur laquelle n'a peut-être pas été appelée l'attention de cette Chambre, c'est que dans les cinq bulletins que le bureau a cru devoir annuler pour avoir été donnés à G. *Frascottti* *avvocato padre*, on n'a pas assez observé qu'il y a le mot *padre*. Cette circonstance est essentielle, parce que monsieur l'avocat *Frescot*, qui avait obtenu les 15 votes que le bureau lui-même a reconnus valides, a précisément un fils qui est aussi avocat. Les électeurs qui écrivaient les cinq billets ont voulu ajouter le mot *padre* pour bien préciser la personne à qui ils donnaient leur vote, et ne pas confondre avec le fils. Cette circonstance est plus que suffisante pour faire comprendre que l'on a voulu donner à monsieur l'avocat *Frescot* père ces cinq votes que la Commission veut annuler. Il y avait donc indication suffisante.

Monsieur le rapporteur a prétendu qu'il y avait une grande différence entre le nom de monsieur *Frescot* et celui de *Frascottti* écrit dans les billets dont la validité est impugnée; pour moi, je crois que cette différence est bien minime et

qu'elle ne consiste réellement que dans une seule lettre, un *a* au lieu d'un *e*. Quant au *ti* ajouté à la finale du mot, il est insignifiant, parce que chacun sait que les Piémontais, les Italiens sont assez habituellement dans l'usage de donner une désinence italienne aux noms français qui finissent par une consonne. Par exemple mon nom *Martinet* est souvent et presque chaque jour changé en *Martinetti* ou *Martinello*, sans que l'on puisse dire, pour autant, qu'il y ait erreur de personne; rien de plus facile par conséquent d'ajouter la désinence *ti* à *Frescot*, et de faire ainsi *Frescottti*, sans que l'on puisse dire pour autant qu'il y ait insuffisance de désignation de la personne.

L'honorable rapporteur nous a dit qu'il existait réellement des individus portant le nom de *Frascottti* qui étaient *addetti al foro*. Pour moi je sais bien qu'il existe des procureurs portant ce nom, mais je crois pouvoir, avec raison, contester qu'il y ait des *avocats* *Frascottti*. Si mon opinion à cet égard est erronée, j'attends que monsieur le rapporteur qui a, sans doute, pris sur ce point toutes les informations qui pouvaient faire connaître la vérité, veuille bien rectifier mon erreur. Tant qu'il ne le fera pas, je croirai être dans la vérité.

L'honorable monsieur *Benso* nous dit qu'il est bien possible qu'il y ait dans nos Etats quelque *Frascottti* qui soit *avocat*. Mais il ne suffit pas d'une telle possibilité, il faudrait, pour qu'on lui donnât raison, qu'il nous désignât ces personnes. La Commission qui a dû faire des recherches sur ce point n'a pas pu elle-même en donner l'indication nécessaire cependant pour l'appui de ses conclusions.

Je vote donc pour l'annulation de l'élection qui nous occupe, parce que le ballottage dont elle a été le résultat, n'a pas eu lieu entre les deux candidats qui avaient réuni la majorité des suffrages.

DI REVEL. Io, come membro dell'ufficio, in cui fu riferita quest'elezione, e per l'approvazione della quale conchiuse all'unanimità, mi tengo in debito di presentare alla Camera alcune riflessioni, le quali tendono a far considerare come valida quest'elezione. Cominciamo per ritenere che il sesto collegio di Torino aveva fatto, non ha guari, un'elezione, la quale fu annullata precisamente perchè si erano assegnati ad un candidato voti che non si credevano dovergli essere accordati, perchè l'unica differenza che esisteva era nella vocale terminativa del suo nome; quindi il sesto collegio ricordando questa circostanza andò molto guardingo nell'ammettere i suffragi a favore di candidati i cui nomi non fossero identici

Nella prima votazione cinque schede furono date all'avvocato G. *Frascottti* padre; si mosse il dubbio se queste schede potessero essere date all'avvocato G. B. *Frescot*, e l'ufficio conchiuse non gli si potessero accordare, e non mise perciò in ballottazione l'avvocato *Frescot* coll'avvocato *Miglietti*, perchè dopo di questo non era quello che avesse maggiori voti. L'operazione seguì avanti gli elettori, nessuno mosse questione; il non aver attribuito all'avvocato *Frescot* le schede portanti *Frascottti*, fece sì che l'avvocato *Frescot* non si trovò in concorrenza coll'avvocato *Miglietti* che aveva ottenuto il maggior numero di suffragi, ossia prima del *Bonacossa*, quindi si pubblicò che la ballottazione avrebbe luogo tra l'avvocato *Miglietti* ed il dottore *Bonacossa*.

Nessuna osservazione venne fatta in quella tornata, come nessuna fu fatta in quella successiva, in cui si trattava del ballottaggio tra il signor dottore *Bonacossa* e l'avvocato *Miglietti*.

Una protesta venne presentata alla Camera, ma per parte

di chi venne presentata? Per parte di elettori che erano intervenuti parte nella prima e parte nella seconda votazione, che non avevano fatta nessuna osservazione, e da taluno di essi che non era nemmeno elettore in quel collegio.

Ora domando se dopo questi dati si possa dire che sia viziata un'elezione, il cui ufficio invece andò con tanta precauzione, edotto come era della risoluzione presa dalla Camera nella precedente elezione; quindi io concorro nell'opinione già emessa dal relatore per la validità di questa elezione.

PRESIDENTE. Debbo rettificare un fatto accennato e dal signor relatore e dal signor deputato Di Revel circa alla deliberazione che prese la Camera all'elezione del signor Ferraris. Il dubbio in quel caso esisteva circa i biglietti che erano scritti per il dottore Bonacossa, ma non essenzialmente sulle schede che erano state attribuite al signor Ferraris.

Furono cinque i biglietti del dottore Bonacossa che la Camera ha creduto che dovessero essere aggiudicati al medesimo, e mercè i quali il dottore Bonacossa avrebbe ottenuto la maggioranza ed avrebbe dovuto non essere escluso, come lo fu realmente dallo scrutinio di ballottazione.

GIANONE. Mi rincresce di parlare contro le conclusioni dell'ufficio, perchè qualora l'opposizione che intendo fare a tali conclusioni venisse accolta dalla Camera, ritarderebbero per me il piacere di vedere seduta sopra questi banchi una persona che ha la mia stima e tutte le mie simpatie: tuttavia penso così, e non posso trattenermi dallo spiegare sinceramente il mio voto. Io credo coi signori Barbier e Martinet che ingiustamente venne negato all'avvocato Giovanni Battista Frescot quel dato numero di bollettini di cui parlava il signor relatore. Io ritengo che nelle circostanze del caso nostro abbiamo sufficienti motivi per non credere equivoca la designazione contenuta in quei bollettini, in modo da poterli attribuire ad altra persona che all'avvocato Giovanni Battista Frescot: primieramente il titolo è indicato espressamente: è detto avvocato; c'è il G. che potrebbe bensì riferirsi a Giuseppe, o Gerolamo, ma è pur sempre l'iniziale di Giovanni che è il vero nome dell'avvocato Frescot: c'è la qualità di padre, ed appunto per distinguerlo, come diceva l'onorevole deputato Martinet, dal suo figlio che è pure avvocato, che io pure ho l'onore di conoscere; dunque tra questa designazione avvocato G. Frascotti padre e la persona a cui si riferivano le altre schede, non c'è altra differenza fuorchè nel cognome Frascotti invece di Frescot: ora il termine francese giustifica già fino ad un certo punto l'errore della scritturazione.

Quanto poi al precedente della Camera, in occasione dell'annullamento della nomina dell'avvocato Ferraris fatto dallo stesso collegio, dirò che esso non sussiste nè nei termini invocati dai sostenitori delle conclusioni dell'ufficio, come nè anco di quelli che ci spiegava ora l'onorevole nostro presidente, se non erro. Il vero motivo per cui venne altra volta annullata l'elezione dell'avvocato Ferraris, si fu non tanto perchè si fossero aggiudicate al signor Carlo Riccardi due schede che potevano essere attribuite ad un altro, e che terminavano in o invece di terminare in i; nemmeno per cagione di quelle schede che si riferissero al dottore Bonacossa: ma perchè non era stato attribuito al signor avvocato Vincenzo Miglietti un gran numero di schede che evidentemente gli appartenevano, e che se fossero state attribuite a lui, lo avrebbero portato in concorrenza di ballottaggio coll'avvocato Ferraris: tale fu il motivo principale per cui si è votato contro quell'elezione dell'avvocato Ferraris.

Ora io dico che questo precedente non prova in favore dell'elezione di cui si tratta, ma anzi prova il contrario.

Infatti, nel caso dell'elezione dell'avvocato Ferraris vi erano schede che si dovevano applicare all'avvocato Miglietti, e che se gli si fossero assegnate avrebbero cambiata la persona che avrebbe concorso nel ballottaggio. Nel caso attuale vi sono schede che mi sembra si debbano applicare all'avvocato Giovanni Battista Frescot, e che se gli si fossero concesse avrebbero pure cambiate le persone su cui sarebbe caduta la ballottazione. In quel caso l'operazione fu annullata: lo stesso deve aver luogo nel caso nostro.

L'argomento poi addotto dall'avvocato Benso, che cioè bisogna constatare che in tutto lo Stato non vi sia altra persona che possa riunire le indicazioni avvocato G. Frascotti padre, io dico che quest'argomento prova troppo, cioè prova che semprechè non vi ha scritturazione corretta non si deve riconoscere l'identità della persona, se ciò non risulti da una simile prova negativa. Io credo invece bastare che non risulti che quest'altra persona esista perchè si debbano attribuire a quella che ha già tanti dati a lui favorevoli: non deve in tale materia guardare alla possibilità, ma bensì a ciò che risulta in fatto. Ed io ripeto che ritenute tutte le circostanze di fatto che si presentano nel caso di cui si tratta, e ritenuto principalmente che l'avvocato Giovanni Battista Frescot padre era uno dei candidati di quel collegio, il quale ottenne un certo numero di voti, noi non possiamo ragionevolmente dubitare che le schede in questione dovevano applicarsi a lui, dovevano così portarlo in concorrenza nella ballottazione, il che non essendosi fatto l'operazione pecca di nullità.

Io voto quindi contro le conclusioni dell'ufficio.

JACQUEMOUD GIUSEPPE. Il est reconnu par ceux qui approuvent l'élection de monsieur Miglietti, et par ceux qui la combattent, qu'il existe des personnes du nom de Frescot et du nom de Frascotti. Quelque extension qu'on veuille donner au système d'interprétation, il m'est impossible d'arriver jusqu'au point d'admettre que les bulletins sur lesquels étaient inscrits le nom de monsieur Frescot puissent être attribués à monsieur Frascotti ou vice versa. On prétend que puisque les bulletins portaient la désignation de avocat Frascotti et que monsieur Frascotti n'est pas avocat, on doit les attribuer à monsieur l'avocat Frescot; mais cette conclusion n'est pas logique, car il pourrait arriver aussi que les électeurs qui voulaient réellement nommer monsieur Frascotti eussent seulement fait une erreur de qualification; il y a donc tout au moins intention sur la personne désignée par les bulletins.

D'après les considérations, j'appuie les conclusions du bureau, et je vote pour la validité de l'élection de monsieur l'avocat Miglietti.

BIANCHI ALESSANDRO. Contro l'opinione emessa dall'onorevole penultimo preopinante, e contro quella del deputato Jacquemoud, citerò la decisione della Camera di pochi giorni sono. Nel collegio di Torriglia si è fatta una votazione tra Bossi e Bosso, e la Camera ha creduto di doverla annullare, essendochè l'ufficio avesse similmente distinto due nomi, quando sapeva che non vi era altro candidato di simil nome.

Ora, se la Camera volle adottare allora una teoria affatto opposta a quella sostenuta dagli onorevoli preopinanti, io conchiudo che si debba pure adesso seguire. (*Ai voti!*)

BARBIER. L'honorable conseiller Jacquemoud dit qu'il est impossible de confondre Frescot avec Frascotti. S'il est très-facile à l'honorable préopinant de se créer des impossibilités à volonté, elle ne sont pas aussi faciles pour moi. S'il n'y avait que le seul nom d'inscrit dans le bulletin, la différence se présenterait possible, mais comme ici il y a les

mots *avvocato, padre*, et la lettre initiale *G.*, le doute n'est pas possible.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Siccome non vi sono altre opinioni se non quelle due che sono perfettamente contrarie, cioè o per la validità o per la nullità dell'elezione, io pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio che sono per la validità della elezione. Quelli che non credono che possa veramente essa elezione considerarsi come valida voteranno contro, quelli che intendono di adottare le conclusioni dell'ufficio che sono per l'approvazione dell'elezione dell'avvocato Miglietti come deputato del 6° collegio di Torino, si alzeranno.

(La Camera approva le conclusioni della Commissione.)

CORSI, relatore del I ufficio. Elezione del primo collegio di Cuglieri: elettori iscritti 369; votanti 102. Il sacerdote Vittorio Angius ottenne voti 85, ed il cavaliere Luigi Passino 39; 9 voti andarono dispersi su quattro diversi individui, una scheda annullata. Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza richiesta dalla legge, si addivenne da quel collegio nel susseguente giorno alla votazione di ballottaggio sopra i due candidati che aveano ottenuto nella precedente votazione maggior numero di voti.

In questa seconda votazione i votanti erano 139; il sacerdote Angius ottenne voti 85, il cavaliere Passino 47, 9 andarono dispersi. Il sacerdote Angius in conseguenza fu proclamato a deputato del primo collegio di Cuglieri.

Le operazioni furono regolari a termini della legge: devo però comunicare alla Camera che mentre si procedeva in quel collegio elettorale alla consegna delle schede, un elettore durante la votazione reclamò presso l'ufficio del collegio onde ottenere pronti provvedimenti contro il notaio Chichi Pes, il quale formava *complotti per subornare degli elettori*.

Il presidente di quell'ufficio, in seguito ad avvenuto alterco fra l'accusatore e l'accusato, previe replicate ammonizioni fatte ai medesimi, li fece sortire dalla sala, redigendone processo verbale che fu unito agli atti.

Unitamente a questi vi è altresì una potestà firmata da quattro elettori di Bosa, diretta al Parlamento, e tendente ad infermare l'elezione di cui si tratta. Questa contiene undici capi di lagnanza, dei quali darò lettura sommariamente alla Camera qualora essa non voglia conoscere la protesta per intero.

Voci. No! no! Ne legga il sunto!

CORSI. Darò dunque il sunto di queste lagnanze:

1° Che ad un elettore di Bosa si domandava il certificato d'iscrizione, mentre non si chiedeva agli elettori di Cuglieri;

2° Che si volle incutere paura agli astanti elettori col rampognare il Chichi Pes, e facendolo sortire dalla sala;

3° Che il tesoriere della provincia di Cuglieri, estraneo al collegio, inimico acerrimo del Passino, aveva spedito emissari nei dintorni onde ottenere maggior numero di votanti a favore del sacerdote Angius;

4° Che durante la votazione il detto tesoriere stavasi fermo fuori la sala del collegio onde subornare gli elettori, infamando il Passino, e che alloggiò molti elettori venuti a votare a *pelottoni*, così la protesta, e che diede loro in compenso un sontuoso banchetto;

5° Che un elettore di Bosa rimproverò il detto tesoriere, e che venne con questo alle mani, portando scandalo e spauracchio negli elettori;

6° Che l'elettore Baratta votò quando già era finito il primo appello, e che doveva aspettare il secondo, locchè non fece mentre tale privilegio venne ad altri rifiutato; che se ne porsero reclami al presidente indarno;

7° Che i membri dell'ufficio del collegio erano avversi al Passino;

8° Che questi si scambiavano segni di contentezza ed acceleravano l'appello per quei di Bosa, procedendo più adagio per quei di Cuglieri;

9° Che i membri dell'ufficio scrissero la scheda sullo stesso tavolo che avevano dinanzi;

10. Che non è possibile che la città di Bosa somministri meno elettori che non il *villaggio* di Cuglieri, e per ciò domandasi inchiesta su quelle liste;

11. Infine che il sacerdote Angius non può essere ammesso al Parlamento per la di lui qualità di *ex-frate*.

Conchiudono, per tutto ciò, protestando contro l'elezione avvenuta, e domandano che venga dalla Camera annullata.

Il primo ufficio, al quale ho l'onore di appartenere, si è fatto carico di esaminare attentamente questa protesta, capo per capo, e la credette inconcludente, per cui deliberò all'unanimità di proporre alla Camera l'approvazione dell'elezione in discorso, ed io in nome del detto primo ufficio adempio all'incarico.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola...

SINEO. L'ufficio avendo esaminato con maggior attenzione di quello che io non abbia potuto fare sui brevi cenni dati dal signor relatore, le querele mosse contro questa elezione, io non intendo discutere il merito di tali querele, non avendo gli opportuni elementi; ma senza entrare in siffatta discussione, secondo il mio avviso, si potrebbe ordinare un'inchiesta, la quale darebbe maggiori lumi sull'andamento dell'elezione medesima, poichè vi sono delle circostanze molto singolari. L'intendente generale, credo, di Cagliari...

CORSI, relatore, e varie voci. No, della divisione di Nuoro.

SINEO. Bene, come ho già detto, nell'isola di Sardegna pare che abbiano luogo degli incidenti molto singolari.

Io ho sotto gli occhi la lettera di un sindaco della divisione di Cagliari che annunzia agli elettori del suo comune il giorno della elezione, e li invita nello stesso tempo a presentarsi tutti davanti l'intendente generale della divisione prima di recarsi al luogo dell'adunanza elettorale.

Risulta poi, che quando gli elettori si presentarono a quel signor intendente generale egli gli consigliò (e sviluppò questo suo consiglio) di eleggere il signor Angius. Certamente se questo fatto fosse isolato, se il signor intendente generale avesse ciò detto così alla sfuggita, o per caso, la cosa forse non avrebbe grande gravità. Ma quando un intendente generale ingiunge in qualche modo a tutti gli elettori di presentarsi a lui per dare loro un tale consiglio, la cosa mi pare assai rimarchevole; ed unita questa circostanza colle altre denunciate nella protesta accennata dal signor relatore, mi pare, dico, che tutto questo ponderato sarebbe il caso di sospenderne l'approvazione. La Camera desidera, e naturalmente deve desiderare, che vi sia la massima libertà nelle elezioni, e che non vi siano alcune influenze. Si sa che in Sardegna il grado di istruzione non è eguale a quello degli altri paesi dello Stato. Pur troppo (non dirò di chi sia la colpa; non è certamente colpa della Sardegna) si sa che vi sono molti elettori illetterati, ed è appunto per ciò che si è dovuto fare nella legge elettorale un'eccezione in favore di essa, perchè si sarebbe escluso un troppo grande numero di cittadini se non si fossero ammessi gli analfabeti.

Ora, se dall'autorità si sono usati questi maneggi, che sono certamente ovunque perniciosi e riprovevoli, si è esercitata un'influenza illecita in quelle provincie e presso elettori in gran parte rozzi ed inesperti, e non si poté avere

quella libertà che si deve desiderare in tutte le elezioni. Ed è per questo che vorrei che la Camera fosse su tal proposito illuminata, e per ciò vorrei che si facesse procedere ad una inchiesta.

Intanto io deporrei sul banco della Presidenza la lettera di quel sindaco.

CORSI, relatore. Il primo ufficio si fece carico di quella protesta nella quale si domanda che si proceda ad un'inchiesta, ma esso non credeva veramente che fosse il caso di far procedere a siffatta inchiesta. Diffatti egli riconobbe che le operazioni elettorali furono regolari, e che l'alterco che succedette in seguito di alcune parole finì senza produrre alcun inconveniente alla votazione. Per tali motivi esso non ripeté opportuna tale inchiesta.

DI SAN MARTINO. Io osservo primieramente che la lettera di cui il deputato Sineo diede lettura, siccome si riferisce all'elezione seguita in un altro collegio, nel quale appunto la lettera medesima non poté produrre verun effetto mentre fu eletto il competitore dell'abate Angius.

Osserverò di poi che la lettera in sé non contiene cosa alcuna che possa dirsi contraria alla legge. Diffatti, se tutti deponessero il pensiero di esercitare qualsiasi influenza sulle elezioni, ed il Governo solo volesse averne il diritto, si potrebbe in tal caso biasimare la sua ingerenza, poichè verrebbe a togliere od a diminuire in una certa guisa la libertà dell'elezione. Ma quando invece l'uso di esercitare una qualche influenza è comune a tutti i partiti, ed il Governo cerca solo di illuminare gli elettori sulla maggiore o minor giustezza delle loro opinioni, purchè non vi sia in tal cosa alcun atto di coercizione, purchè il Governo stesso non accordi favore o lode agli a chi non s'accosta al suo parere, io credo che non solo non deve biasimarsi, ma ch'egli non faccia altro che compiere ad un dovere (*Bisbiglio a sinistra*) illuminando le popolazioni sulla maggiore o minor giustezza delle loro opinioni.

PRESIDENTE. Faccio osservare che questa lettera è emanata dalla divisione di Cagliari, e che l'elezione di cui si tratta è seguita nella divisione di Nuoro.

FALQUI-PES. Se, come suppone il signor avvocato Sineo, la lettera e circolare prodotte, sono state dirette alla divisione del collegio cui appartiene la votazione di cui si tratta, debbo far osservare che la votazione si fece nel collegio di Cuglieri, mentrechè l'intendente generale della divisione risiede a Nuoro. Tra l'uno e l'altro paese vi sono due giorni di strada, ed è quindi ben difficile a credere che attese le note difficoltà che gli elettori incontrano per portarsi al capoluogo della provincia per la votazione abbia voluto, per obbedire agli ordini dell'intendente generale, andare prima al capoluogo della divisione, per poi portarsi alla provincia di Cuglieri per l'elezione.

Che se la lettera e la circolare sono d'altro intendente generale, egli è manifesto che non può punto influire nel merito e validità della presente elezione.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che la circolare è dell'intendente generale di Cagliari, e quindi non si può riferire per nulla a quest'elezione che avvenne nella divisione di Nuoro.

RICCARDI. Pregherei il signor relatore a volermi dire se sia vero che fra i diversi capi d'accusa, dirò così, che si producono contro quest'elezione, siavi pure questo, che molti elettori, cioè, scrivevano le schede sul tavolo della Presidenza medesima.

In questo caso mi pare che sarebbevi sufficiente argomento di nullità, perchè la legge elettorale dice assai chiaramente

che le schede che si depongono nell'urna debbono essere scritte in luogo appartato e non viste dagli altri.

BUNICO. Domando la parola per chiedere uno schiarimento.

Il rignor relatore ha fatto conoscere alla Camera il sunto delle undici opposizioni contenute nella protesta fatta contro l'elezione di che si tratta.

Egli ha soggiunto che il primo ufficio ha creduto che nessuna di queste opposizioni fosse sussistente, ma poi non ha spiegato i motivi di questo giudizio dell'ufficio.

Nel rivolgermi alla sua cortesia, io vorrei pregarlo di far conoscere alla Camera quali sieno i motivi per cui l'ufficio stesso ravvisò insussistenti le accennate opposizioni.

CORSI, relatore. Comincerò dal dare lo schiarimento chiesto dal signor Riccardi.

Gli elettori che andavano a scrivere le loro schede sul tavolo della Presidenza del collegio erano membri dell'ufficio.

Leggo a questo riguardo un passo della stessa protesta:

« Che ad onta del periodo secondo dell'articolo 82 della stessa legge elettorale, i singoli membri componenti l'ufficio, in entrambe le votazioni, arbitraronsi di scrivere sul medesimo tavolo della Presidenza le rispettive schede, ecc. »

BENSO GASPARE. (Interrompendolo) Chiedo la parola a proposito delle spiegazioni date dal signor relatore.

Nella protesta si accusano i membri dell'ufficio del collegio elettorale di avere scritto il loro voto sul tavolo della Presidenza.

Il vostro ufficio ebbe ad osservare, senza arrestarsi a considerare se debbasi tenere per vera o no questa circostanza, che quand'anche tutti i cinque membri avessero scritto i loro voti sul tavolo della Presidenza, e che questi cinque voti dovessero aversi per nulli, tuttavia non cessa di esservi la maggioranza a favore dell'abate Angius.

CORSI, relatore. Risponderò su tutti i capi della protesta. Il primo dice che agli elettori di Cuglieri non si domandava il certificato d'iscrizione, mentre si chiedeva a quelli di Bosa. Siccome l'elezione si faceva in Cuglieri per quelli del paese non abbisognava il certificato perchè gli elettori erano conosciuti da tutti i membri dell'ufficio; mentre per gli elettori di Bosa, meno conosciuti, si credette che il certificato fosse necessario; per conseguenza l'ufficio ha deliberato all'unanimità che a questo proposito non vi fosse luogo di annullare questa elezione.

Si dice nel secondo capo che si voleva incutere timore agli elettori facendoli sortire dalla sala; il primo ufficio pure ha creduto che non fosse il caso di annullare un'elezione pel motivo che il presidente del collegio aveva rimproverato l'elettore che metteva del disordine nella sala. Il presidente era in diritto di valersi della facoltà accordatagli dalla legge facendo sortire dalla sala l'autore del disordine.

Si osserva nel terzo capo della protesta che il tesoriere della provincia di Cuglieri mandò emissari in provincia per cercare dei voti in favore del sacerdote Angius. Questi fatti succedono soventissimo non solo in Sardegna, ma ben anche in terraferma, e non possono influire sulla validità od invalidità dell'elezione, poichè non sono provati, e non accennano che vagamente l'accusa. Per conseguenza l'ufficio primo non credette che a questo riguardo dovesse proporre alla Camera alcuna inchiesta su di ciò.

Dal quarto capo risulta che durante la votazione, il tesoriere della provincia di Cuglieri stavasi fuori della sala del collegio elettorale a subornare gli elettori. Anche per ciò che riguarda questo argomento, io non so come si avrebbe potuto concludere per l'annullamento dell'elezione, poichè la

legge non si estende a vietare ai cittadini di star fermi in un luogo a parlare d'elezioni, ed a persuadersi a vicenda a favore di uno anzichè di un altro candidato. Ciò è estraneo alla validità della votazione.

Si allega al quinto capo che nella sala del collegio elettorale si venne alle mani; avere ciò prodotto scandalo; ma questo fatto non osta alla validità dell'elezione.

Si elevò una disputa fra due elettori; il presidente del collegio era in obbligo di chiamarli all'ordine, e questo mantenere; e così fece, ordinando ai medesimi di sgombrare dalla sala.

Il sesto articolo riguarda l'elettore Baratta, il quale votò quando il primo appello era finito, e non aspettò la seconda chiamata. E qui alcuni deputati sardi, membri del I ufficio, ci dissero essere uso in quei collegi elettorali che si accordi un po' di tempo ai votanti onde facilitare la votazione.

Dal verbale non risulta di ciò: risulta bensì che le operazioni furono regolari; per conseguenza non si è creduto quello un motivo sufficiente per poter produrre la nullità della elezione in discorso.

Il settimo capo dice che i membri dell'ufficio erano nemici del Passino; e su ciò non citandosi alcun fatto, non credo che vi sia alcuna cosa a ridire: ognuno la vede a modo suo.

L'ottavo capo assevera che i membri dell'ufficio davano segni di contentezza quando vedevano dei nomi scritti a favore del loro patrocinato, chiamando nell'appello gli elettori di Bosa celeremente, gli altri no; qui non vi è nessuna illegalità.

Il nono capitolo riflette i membri dell'ufficio, i quali scrissero le schede sul medesimo tavolo dove era il presidente, e di quello ne ho già parlato. Io credo che i membri dell'ufficio, in tutti i collegi elettorali, scrivano le loro schede sullo stesso tavolo senza alzarsi da quello.

Ci viene esposto nel decimo capitolo che non è possibile che la città di Bosa somministri meno elettori che la città di Cuglieri; essi stessi però nelle proteste prevedono che potrebbe essere che la città di Bosa abbia meno elettori di Cuglieri, perchè si richiede più censo nella prima che non nella seconda, ma che non ostante non è possibile che in Cuglieri vi siano più elettori che in Bosa, e per questo chiamano una inchiesta; anche su questo il primo ufficio ha opinato, che se vi erano delle opposizioni a tale riguardo, vi erano autorità governative per ciò, e non è la Camera che debba vedere se le liste di un comune siano esatte o no. Gli oppositori potevano e possono sempre, tutte le volte che lo vogliono, rivolgersi alle autorità amministrative, e far riformare le liste se ne sarà del caso, ma non è il caso di annullare l'elezione per questo.

L'undecimo infine, che il sacerdote Angius non può essere ammesso al Parlamento per la qualità di ex-frate. Per informarmi se il predetto era sacerdote sì o no, ho chieste informazioni in proposito, ed ho avuto due demissorie spedite dall'arcivescovo di Cagliari, dalle quali consta che il medesimo è secolarizzato fin dal 1843 e sciolto dai suoi voti di scolopio secondo le formole che sono contenute nei brevi di secolarizzazione, e che egli non ha l'obbedienza che a quell'ordinario, per cui ora gode dei diritti e civili e politici: e per conseguenza io, a nome dell'ufficio primo, siccome ha il medesimo deliberato a unanimità (ed erano 14 i membri), insisto e propongo all'approvazione della Camera la elezione del deputato del primo collegio di Cuglieri, nella persona del sacerdote D. Vittorio Angius.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Pateri.

PATERI. Dall'esposizione testè fatta dall'onorevole signor

relatore dei vari capi di proteste relativi all'elezione del collegio di Cuglieri mi sembra risulti che, ove pure, allo stato delle cose, non si debba dir nulla l'elezione della quale si tratta, devesi però far luogo all'inchiesta, di cui già fecesi dall'onorevole Sineo parola.

Dissi se non è il caso in cui debbasi sin d'ora dir nulla l'elezione della quale si tratta, avvegnachè pare fuori di dubbio che se ad alcuno fra gli elettori erano chiesti i certificati di iscrizione, ad altri non lo erano. Si accennò dal signor relatore che non si chiedevano a quei di Cuglieri, bensì agli altri, perchè quelli erano tutti conosciuti dalle persone che componevano l'ufficio elettorale.

Ma a parte che, laddove la legge prescrive una qualche solennità, lecito non è in guisa alcuna dipartirsene, quando anche talvolta possa sembrare che manchi la ragione della legge; a parte eziandio l'osservazione che tutto ciò che riguarda la forma della legge prescritta hassi a considerare come sostanziale, sicchè, ove non se ne abbia nell'elezione tenuto conto, debbasi questa dir nulla, egli è palese che, onde l'osservazione fatta dall'onorevole relatore fosse valevole, bisognerebbe risultasse che l'ufficio, ossia quelle persone destinate a chiedere il certificato d'iscrizione fossero tutte di Cuglieri, mentre in caso contrario non si scorge come da essi potessero gli elettori di Cuglieri essere conosciuti e non gli altri, cioè quelli dei diversi comuni di tale distretto.

L'accennato difetto sarebbe, per quanto parmi, bastevole ad annullare l'elezione della quale si tratta. Ma ove pure quello non fosse sufficiente a renderla nulla, ovvero dir si volesse che di esso abbastanza allo stato delle cose non risulti, sarebbe però sempre il caso di procedere ad un'inchiesta, e per accertare il fatto anzidetto, e perchè pure venga a risultare se siano vere alcune altre circostanze nelle proteste enunciate.

Si accennò nella protesta che si mandarono emissari onde raccogliere voti a favore di uno dei candidati, ossia dell'abate Angius, e che nel luogo stesso ove si fece l'elezione, ossia sulla porta del locale all'adunanza elettorale destinato, si subornavano, siccome nella protesta si dice, coloro che dovevano dare il loro voto. Ora se accade bene spesso che si diano consigli perchè gli elettori votino piuttosto a favore di uno che di un altro candidato, se cotesti consigli dati da persone di diversa opinione non possono influire sulla validità della elezione, ciò non fa sì che debbasi dir lecito di mandare emissari onde in certa qual maniera astringere gli elettori a votare piuttosto per uno che per un altro candidato, e che sia lecito di subornare gli elettori; la parola di *subornazione* non solamente accenna ai consigli che si diano agli elettori, ma sibbene a promesse, a frodi, a minacce onde venga un candidato a preferenza di un altro eletto, o quanto almeno questa parola lascia luogo ad un grave dubbio sui fatti che possano aver avuto luogo, dubbio che, a mio avviso, conviene chiarire per mezzo di un'inchiesta.

Che se utile all'indicato oggetto devesi, a mio parere, dire l'inchiesta, altra ragione pure avvi, per cui debbasi a quella far luogo, onde accertare, vale a dire, se sia vera quell'altra circostanza accennata nella protesta, che siasi pagato un pranzo agli elettori, ossia a quelli che diedero il loro suffragio all'abate Angius.

Da quanto ci accennò l'onorevole signor relatore non risulterebbe in qual giorno abbia avuto luogo questo pranzo, se, vale a dire, prima della definitiva votazione o dopo, come pure non risulterebbe se siavi intervenuta promessa di quello pagare prima che l'elezione avesse luogo.

Ora questo fatto, a mio parere, conviene che si chiarisca,

mentre se questo pranzo avesse avuto luogo prima della votazione definitiva, e massime se vi fossero state promesse in proposito, dovrebbero certo l'elezione annullare.

Siccome dunque non mancano i fatti sui quali possa cadere l'inchiesta, e siccome ove questi fossero avverati dovrebbe dirsi nulla l'elezione, io credo che quando non si voglia sin d'ora quella annullare, debbesi però far luogo all'inchiesta.

SPANO G. B. Siccome anch'io rappresento uno dei collegi della provincia di Cuglieri, mi permetterò alcune brevi osservazioni su di questa elezione.

Forse non sarei alieno dal concorrere nell'opinione manifestata dagli onorevoli Sineo e Pateri, se questa fosse la prima volta che una protesta venisse ad intaccare le elezioni di quella provincia; ma non posso astenermi dal far osservare alla Camera che questa è la quinta volta che vi si chiede da alcuni pochi elettori di quel collegio di respingere il suo rappresentante, e che sempre alla testa della protesta è lo stesso partito che oggi vi porge le sue querele.

Già con queste proteste, colle inchieste che ne derivarono, per due Legislature la provincia non fu rappresentata al Parlamento. Nell'ultima Sessione legislativa, dopo aver tirato in lungo per circa quattro mesi l'inchiesta, si venne a scoprire che dei segretari comunali avevano posto mano a queste proteste, che falsificarono e nomi ed intenzioni degli elettori, e furono dalla Camera segnalati alla vigilanza del Ministero. Come il Ministero abbia in conseguenza provveduto io non lo so; ma parmi che da questo fatto possa dirsi che sufficientemente risulti che questo partito agisce continuamente, e che è suo paese intendimento l'opporvi a qualsiasi elezione che non favorisca il capo dello stesso partito, il quale per altro io, e lo dico altamente, suppongo affatto estraneo a queste mene.

Risponderò poi più apertamente ai capi citati dagli onorevoli deputati signori Sineo e Pateri. Si allegò che non si chiedesse il certificato agli elettori di Cuglieri, mentre si chiedeva agli altri, e specialmente a quelli di Bosa.

Supposta ancora vera quest'accusa, io non saprei persuadermi che ciò possa avere con sé un carattere di nullità, tanto più in un paese così piccolo, dove pochissimi sono gli elettori e dove l'ufficio elettorale può conoscerli, tanto più che essi elettori ebbero così spesso a convenire allo stesso collegio, ove fu sempre con poche mutazioni quasi sempre nominato lo stesso ufficio presidenziale.

Qual meraviglia adunque che uno per uno individualmente gli elettori di questo collegio siano conosciuti alla Presidenza, e che quelli dei villaggi e delle città lontane non lo siano egualmente? Per conseguenza, se una cosa inutile sarebbe stata il chiedere il certificato agli elettori dello stesso villaggio di Cuglieri, non lo era certamente per quelli di Bosa.

Si diceva ancora dal signor Pateri che si cercarono voti in ogni modo, e che persone appostate fuori della porta del collegio cercavano di subornare gli elettori.

La parola *subornare* è molto elastica e molto vaga e generica; io non credo che vi sia stato alcuno il quale a nome del signor Angius, eletto a deputato di quel collegio, abbia cercato di subornare gli elettori; si saranno ammoniti, ma ciò essendo fuori della cerchia, fuori del locale in cui si teneva l'adunanza, non mi pare che possa considerarsi come contrario alla legge.

Che ognuno cerchi al suo partito degli aderenti, è cosa naturale; si fa in Sardegna, si fa in terraferma, si fa in tutti i paesi costituzionali; ma la parola *subornare* vuol dire o subornare con danaro, o con minacce, o con promesse.

Ora, di questi tre casi non consta niente per ciò che sentii a leggere dal signor relatore, come non consta per niente dalla protesta.

Finalmente fu detto che si pagò un pranzo agli elettori: io, a dir la verità, rido un poco a questo ultimo capo d'accusa.

Per qualunque siasi motivo, o di viaggio o di fatica, che lo stimolo dell'appetito abbia fatto raccogliere ad un pranzo gli elettori, io non credo che un pranzo abbia potuto cangiare punto i loro voti, e che se un pranzo fu dato, fu un pranzo di famiglia tra amici, si fu un pranzo di allegrezza fra uomini dello stesso partito per essere riusciti nell'elezione del candidato che desideravano. Questo è, a parer mio, il vero carattere del fatto; ma non lo crederò mai e poi mai un mezzo di corruzione, e farei un torto alla Sardegna se credessi che un pranzo bastasse a subornare gli elettori.

Non vedo quindi motivo alcuno d'inchiesta, a meno che non si voglia condannare la provincia di Cuglieri a non essere mai rappresentata nel Parlamento.

CORSI, relatore. Risponderò con alcune brevissime osservazioni a quanto venne dicendo l'onorevole deputato Pateri. L'ufficio elettorale di cui si tratta era precisamente composto di elettori di Cuglieri, per cui andrebbe sciolta la fattami obbiezione; in quanto poi agli emissari mandati in giro, non avvi prova di sorta che constati l'asserto; in quanto alla subornazione, per certo io la riprovo con tutta la forza dell'animo mio, ma non vi è nessuna prova di ciò, e gli opposenti si limitano a dire che si subornarono gli elettori. In quanto poi al pranzo, consta dalla stessa protesta che è stato dato dopo dell'elezione, si dice, *in compenso dei voti accordati al candidato*, come anche risulta dal verbale che l'ora dell'elezione era fissata alle ore 8 del mattino, per cui il pranzo è stato sicuramente dopo l'elezione; e a quest'ultima obbiezione risponderò che in Sardegna l'ospitalità è più usata che in terraferma per mancanza di alberghi; per conseguenza tutti questi motivi addotti nella protesta non valgono ad invalidare questa elezione, ed io insisto nuovamente presso la Camera affinché voglia approvarla.

Voci. Ai voti! ai voti!

RIVA. Come membro dell'ufficio che opinava per la validità di quest'elezione, io credo di dover aggiungere qualche parola alle ragioni esposte dal signor relatore, ragioni per cui il vostro ufficio credette non influire alla nullità il difetto della presentazione del certificato nell'introdursi nella sala elettorale. La legge prescrive bensì che sia munito di certificato chi vuole entrare nella sala; ma qualora taluno s'introduca nella sala senza aver presentato questo certificato, non è nella legge prescritto che questo solo fatto arrechi nullità nell'elezione.

Nel caso nostro v'ha di più, che la protesta stessa non parla di voti dati da intrusi senza certificato, i quali non fossero elettori; e solo in questa si allega che si introducessero nelle sale; per questo solo motivo dunque l'ufficio non ha creduto che questo difetto di presentazione del certificato (massime a fronte della circostanza che questi elettori erano di Cuglieri, e quindi molto conosciuti) potesse influire alla nullità, e così non ha creduto che potesse influire alla nullità l'altra circostanza allegata, in quanto a quel tale che si dice essere stato il subornatore, poichè altro non risulta se non che un individuo non avente nemmeno la qualità di elettore, il quale sosteneva forse la candidatura dell'abate Angius, ed era di sua conoscenza, invitava qualche elettore a votare per esso. Questo è quanto risulta dalla protesta stessa, che cioè se ne stava nella sala elettorale subornando gli elettori perchè dessero il voto al signor Angius, ma però senza allegare quali mezzi si

usassero da quel tale per subornare; bisogna ancora osservare che questa protesta è sottoscritta, se non erro, non più che da quattro elettori, e che gli altri non hanno menomamente protestato.

Alcune voci. Ai voti!

SINEO. Io credo coll'onorevole Pateri che vi sarebbero contro questa elezione gravi motivi di nullità, sui quali si potrebbe subito pronunciare. Ma a questi motivi si aggiungono altri pei quali è necessaria l'inchiesta, stantechè si tratta di fatti che non risultano dal verbale.

Fra questi motivi ne ho notati tre principalmente dietro le nuove spiegazioni che furono date dall'onorevole relatore.

In primo luogo trovo quello a cui accennava poc'anzi l'onorevole preopinante, cioè che non si richiedeva dagli elettori il certificato d'iscrizione prescritto dall'articolo 62. La legge elettorale non si limita a prescrivere coll'articolo 62 che ogni elettore debba ricevere il suo certificato d'iscrizione, ma vieta col successivo articolo 80 che si ammettano gli elettori ad entrare nel luogo dell'elezione se non presentano volta per volta il certificato di cui debbono essere muniti.

Egli è fuor di dubbio che le forme prescritte dalla legge elettorale sono tutte essenziali, poichè tendono tutte ad allontanare gl'inganni e le frodi nell'elezione.

Ora, se siffatta formalità venne trascurata, se una sezione del collegio era ammessa nella sala senza che si chiedesse il certificato a differenza dell'altra sezione, egli è palese che la legge fu violata. Quindi, siccome questo fatto non risulta dal verbale, e può altrimenti emergere dall'inchiesta che venne domandata, io non veggio il motivo per cui non si debba procedere all'inchiesta.

Si è detto che alla formalità del certificato poteva supplire la scienza che avevano i membri dell'ufficio. Ma io fo notare che ciò appunto si è che la legge non vuole; la legge non vuole lasciare all'arbitrio dei membri dell'ufficio di ammettere o non ammettere un cittadino al diritto elettorale; vuole che unicamente si ammettano coloro che hanno il certificato d'iscrizione; nel caso attuale alcuni non l'avevano, dunque l'elezione è nulla.

L'altro motivo di nullità è quello per cui il presidente del collegio credeva di poter far uscire uno degli elettori, se ho ben sentito. Pregherei il signor relatore, se non mi ricordo del fatto, di rettificarlo; mi pare aver sentito, perchè uno degli elettori commise qualche disordine, il presidente ha creduto di doverlo far uscire.

CORSI, relatore. L'ha fatto uscire, ma prima l'ha lasciato votare; l'ha fatto uscire dalla sala in cui si votava, ed appena si è calmato il disordine, l'ha lasciato nuovamente entrare.

SINEO. Io mi riferiva al fatto che l'ha fatto uscire mentre si procedeva alle operazioni elettorali. Ora io trovo che la legge elettorale non attribuisce quest'autorità al presidente; ecco come sta scritto nell'articolo 77 della legge elettorale:

« Accadendo che nella sala dove si fa l'elezione uno o più degli assistenti diano in palese segno di approvazione o di disapprovazione, od altrimenti eccitino tumulto, il presidente richiamerà all'ordine, e non cessando la perturbazione, inserirà menzione nel verbale del fatto richiamato, sulla cui esibizione i delinquenti saranno puniti d'una multa da lire 51 alle 200. »

Laddove la legge specifica una pena non può esserne inflitta un'altra. Il presidente doveva far inserire nel verbale la resistenza del tumultuante; non poteva metterlo fuori della sala; dunque anche questo fatto è bene che risulti dall'inchiesta. Finalmente gli autori della protesta ci indicano un altro motivo di nullità, che è quello che i membri dell'ufficio

nel votare non si portarono per iscrivere le loro schede alla tavola a ciò destinata, ma le scrivevano pubblicamente sulla tavola dove si fanno le operazioni elettorali. Ora, anche qui la legge elettorale prescrive il contrario. L'articolo 82 dice:

« Ogni elettore (non esclusi i membri dell'ufficio), dopo aver risposto alla chiamata, riceve un bollettino spiegato, sopra il quale scrive o fa scrivere da un altro da lui scelto il suo voto; piegato poscia il bollettino, lo consegna a mani del presidente d'età, » ecc.; e poi: « La tavola a cui siede l'elettore scrivendo il voto è separata da quella dell'ufficio; quest'ultima a cui siede il presidente e il vice-presidente è disposta in modo che debbe, » ecc.

Distingue dunque le due tavole la legge elettorale e vuole che l'elettore si porti a scrivere ad una tavola diversa da quella a cui sta l'ufficio. La tavola su cui scrive l'elettore debbe essere disposta in modo che nessuno possa vedere quello che scrive; per contro la tavola della Presidenza deve essere disposta in modo che tutti veggano quanto si passa. Ora la legge elettorale non ha avuto soltanto lo scopo d'assicurare il segreto del voto nell'interesse dell'elettore; non è soltanto un diritto che si dà all'elettore di scrivere segretamente il suo voto, è un obbligo che gli si impone. Non sarebbe permesso ad un elettore di scriverlo palesemente, appunto perchè la legge vuole che il voto sia segreto, acciò che l'opinione di un elettore non possa influire sugli altri. E questo motivo si rende ben più grave quando si tratta dei membri dell'ufficio. Ordinariamente vengono eletti a membri dell'ufficio coloro che godono di un certo credito nel collegio elettorale. Conseguentemente è più grave l'infrazione della legge quando essi rendono palese il loro voto scrivendolo sulla tavola della Presidenza. In materia di forma elettorale io credo che ci vuole la massima esattezza. In ciò consiste l'unica garanzia della libertà e della sincerità del voto. Trascurando quelle forme si violò la legge gravemente, e si violò non solo nella forma, ma anche nello spirito.

Per questi motivi dunque io dico che, trattandosi anche di fatti che porterebbero la nullità, si debba far luogo all'inchiesta.

A questi motivi poi se ne aggiungono degli altri, i quali vennero già sviluppati dai preopinanti, e sui quali non intendo di ritornare; solo risponderò alle difficoltà suscitate dall'onorevole preopinante.

Gli fa pena il vedere che questa provincia sia stata per poco tempo rappresentata nelle precedenti Legislature appunto perchè vi furono reclami in occasione delle recenti elezioni; ma di chi sia per essere la colpa, a chi si debbano attribuire questi inconvenienti, lo farà conoscere l'inchiesta. Se dall'inchiesta verrà a risultare che siasi narrato il falso alla Camera, l'onore ricadrà su chi avrà ingiustamente reclamato; ma se per contro si può sospettare che l'elezione non siasi fatta regolarmente, non è questo un motivo sufficiente per cui non debba la Camera assicurarsi della realtà della cosa?

È meglio che una provincia non sia rappresentata, anzichè essere rappresentata non sinceramente e non secondo il libero voto degli elettori.

L'onorevole deputato della Sardegna non crede dover far caso di quell'impiegato del Governo il quale stava alla porta della sala elettorale e, come dicono gli autori della protesta, subornava gli elettori. Egli dice che la parola *subornare* è elastica, ed io pure amerei d'intenderla in un senso affatto innocente; ma appunto perchè elastica e perchè potrebbe avere un senso molto diverso, e che la protesta fa presumere che colpevole possa essere questo senso, io credo ed è da desiderarsi che questo fatto sia anche rischiarato mediante l'in-

chiesta, come anche quanto concerne il pranzo. Certamente potrebbe darsi che vi fosse stato un pranzo amichevole, senza influenza sull'elezione, senza colpa per chi lo promuoveva, ma potrebbe darsi anche il contrario, e la Camera non potrebbe lasciar la cosa in questo stato; tuttavolta che si sono denunciati fatti di questo genere, le Camere precedenti sono sempre state rigorosissime, e ciò senza riguardo a qualunque colore che predominasse nella Camera. Anche quando si trattava di candidati dalla maggioranza, se si facevano delle obiezioni di questa specie, si è costantemente ordinata l'inchiesta; non veggio perchè non si ordinerebbe in questo caso.

A questi motivi che desumiamo direttamente dalla protesta di cui fu fatto cenno alla Camera, io ne aggiungo ancora di quelli desunti dai fatti che ho prima d'ora rilevati; ho fatto conoscere alla Camera come l'intendente generale di Cagliari avesse per mezzo dei sindaci che invitavano gli elettori a portarsi ai collegi elettorali fatto loro prescrivere che dovessero, prima di andare a votare, recarsi all'ufficio dell'intendenza generale, e questo risulta non solo dalla lettera del sindaco che ho deposta sul tavolo della Presidenza, ma anche dalla circolare dello stesso intendente generale, circolare stampata che è egualmente deposta. Di più ho allegato un fatto di cui non posso somministrare in questo momento la prova, ma che tengo da buona sorgente, alla quale assolutamente credo, ed è che questo intendente generale, quando gli elettori venivano, secondo era loro prescritto a presentarsi da lui, loro indicava il candidato che doveva eleggere, cioè indicava precisamente il signor abate Angius; e la verità di questo fatto io la credo implicitamente confermata dall'onorevole deputato Di San Martino, il quale non ha negato che questo fosse il candidato del Ministero. . .

DI SAN MARTINO. (*Interrompendo*) Io non ne sono informato.

SINEO.... non l'ha detto esplicitamente, ma io credo che implicitamente ciò possa risultare dalle sue parole. Comunque sia, io dico che questo fatto lo tengo per certo, perchè lo tengo da sorgente sicura, e resta poi confermata quest'asserzione dalle carte che furono deposte sul banco della Presidenza. Certamente l'intendente generale non aveva nessun plausibile pretesto per chiamare gli elettori a sè; non veggio per qual motivo il capo di una divisione faccia venire gli elettori alla sua presenza. Questo doveva dunque avere un qualche scopo, e questo scopo è spiegato dal fatto che ulteriormente mi constò, e questo fatto deve aver avuto luogo anche nelle altre divisioni. Io non ho nessuna relazione con quella di Nuoro; ma ho la presunzione che siasi praticato nelle altre divisioni della Sardegna ciò che si è praticato in quella di Cagliari, tanto più che il signor Di San Martino, senza confessare assolutamente il fatto, ci appalesò pur l'opinione che questi fatti fossero da tollerarsi, anzi quasi da lodarsi, e che il Governo possa realmente usare queste pratiche per influire sulle elezioni. In quanto alle opinioni che possa avere il signor conte di San Martino, sul modo cioè in cui debba il Governo influire sulle elezioni, io non voglio qui entrare in una discussione che troverà forse il suo miglior luogo in altro momento. Solo voglio contrastare sin d'ora a ciò che egli dice che ad esempio di quello che fanno i partiti che cessano di aver uomini del loro colore, così possa anche operare il Governo. Io credo che il Governo non debba essere di nessun partito: il Governo deve invigilare sulla perfetta libertà delle elezioni, ma non già cercare d'influirle; altrimenti bisognerebbe dire che il Governo è nello stesso tempo giudice e parte, che il Governo che si appella alla nazione, la quale è chiamata a sindacare le sue azioni, ha diritto di scegliere i suoi

giudici; ciò che è assurdo in ogni cosa, è assurdo molto più in politica. (*Bravo! bravo!*)

Del Governo certamente è primo dovere il vigilare che vi sia perfetta libertà; ora io domando se non fa precisamente il contrario, quando dà ai suoi agenti, ad uomini che sono influentissimi per la loro posizione nel circondario, il mandato di promuovere specificamente certe candidature. E qui non mi risulta che siasi fatto in Sardegna quello che si è praticato in altri luoghi, in cui alcuni amministratori non si contentarono di promuovere uno od altro candidato, ma sparsero certe biografie non molto caritatevoli sul conto di coloro che amavano di escludere. Ma la sola indicazione di un candidato fatta ufficialmente dall'intendente generale, che chiama perciò a sè gli elettori, mi pare un fatto gravissimo, il quale unito a quelli attestati dagli autori della protesta, può aver qualche peso agli occhi della Camera. La Camera certamente sente quanto le nostre istituzioni sieno interessate a mantenere la perfetta libertà delle elezioni, ma è necessaria inoltre una generale opinione che queste elezioni siano perfettamente sincere. Ora non potrebbe esservi questa opinione sul conto dell'elezione di cui si tratta, se non si procedesse all'inchiesta che si domanda.

PRESIDENTE. Domando se la proposta dell'inchiesta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. pongo ai voti la chiusura della discussione. (La discussione è chiusa.)

La proposta per l'inchiesta dovendo avere la priorità, la pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

SINEO. Domando la parola.

Una voce. Non è più lecito parlare pendente la votazione.

SINEO. È per fare una nuova proposta. Io credo che molti membri di questa Camera avranno esitato a votare per una inchiesta allo stato della discussione, ma che forse esaminando essi distesamente i documenti e le obiezioni che si sono fatte all'elezione potrebbero condursi ad un'opinione diversa; perciò io faccio la proposta sospensiva, che le carte sieno depositate nella segreteria onde ciascun membro della Camera possa farsi un giudizio sul conto di quest'elezione.

PRESIDENTE. Domando se questa proposizione è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(È rigettata.)

Metto ai voti le conclusioni della Commissione per l'approvazione dell'elezione.

(La Camera approva.)

INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'abolizione dei diritti differenziali a favore delle nazioni che offrono la reciprocità.

Do lettura di una lettera del ministro dei lavori pubblici, colla quale egli, allegando d'essere costretto ad assistere alla discussione della legge sull'abolizione del foro nel Senato del regno, prega la Camera a voler rimandare a martedì o mercoledì la continuazione del dibattimento sull'abolizione dei diritti differenziali.

(La Camera assente.)

BARBIER. Il y a au moins 15 jours qu'on n'a plus des rapports de pétitions.

Cependant le droit de pétition est un droit sacré, garanti par le Statut lui-même. Il y a un grand nombre de pétitions urgentes en retard.

Ainsi, je crois que nous devons consacrer la séance de ce jour au rapport de pétitions.

PRESIDENTE. Je vous demande pardon; il y a eu rapport de pétitions lundi ou mardi dernier.

BARBIER. On n'en a rapporté que quelques-unes.

PRESIDENTE. Verrebbe ora all'ordine del giorno la legge per lo stabilimento delle pensioni di ritiro pei militari del Governo francese.

Questa legge si riferisce al soggetto di parecchie petizioni, dimodochè mi pare che, mettendola in discussione, noi verremmo con ciò stesso a dar loro sfogo.

BARBIER. Je conviens avec monsieur le président que le projet de loi sur les pensions des militaires au service de France a été l'objet de plusieurs pétitions déclarées d'urgence, et qu'à ce titre il peut être discuté aujourd'hui; mais je demande qu'aussitôt après la discussion de ce projet de loi on fasse le rapport des pétitions.

VALERIO L. Io desidererei sapere se la Camera ha veramente deciso che si debba procedere alla discussione di questa legge.

Nessuno ha più a cuore di me che sia votata, perchè io l'ho promossa in tutte le quattro Legislature ripetutamente e caldamente, ma io credo che senza l'intervento del signor ministro della guerra e del signor ministro di finanze non si possa discutere una legge così grave, la quale abbisogna di essere gravemente trattata al pari di quella sui diritti differenziali. Se non vogliamo quella sui diritti differenziali in assenza del signor di Santa Rosa, non veggio come si possa votare questa in assenza dei ministri cui riguarda, perchè una tal legge viene a produrre un grande aumento di spesa alle finanze; quindi mi unisco alla proposta Barbier affinchè la seduta d'oggi sia consacrata alle petizioni, e sia stabilito che dopo la discussione sulla legge dei diritti differenziali venga portata all'ordine del giorno la discussione della legge di cui si tratta.

BRUNIER. Je prie la Chambre de commencer immédiatement la discussion de la loi sur les pensions de retraite qui reviennent aux militaires pensionnés par le Gouvernement français.

Chaque jour l'un de ces braves descend dans la tombe. Pour que la loi présentée par le Ministère atteigne tous les résultats qu'elle s'est promise, il importe que le projet soit converti en loi le plus tôt possible. Bien que les effets de la loi doivent remonter au 1^{er} janvier écoulé, il n'en est pas moins vrai qu'en attendant les militaires qu'elle a en vue de rétribuer restent privés de ses avantages. Ils peuvent avoir des besoins; il convient de les mettre à même de les satisfaire par la sanction de la présente loi.

Lorsqu'ils auront vécu, les bénéficiaires de la présente loi leurs seront inutiles.

DI REVEL. Come relatore di questa legge io debbo dire che ignoro se il ministro l'accoglierà nei suoi dettagli, perchè non ne ebbe comunicazione.

Siccome però fu ammesso il principio della legge presentata dal Ministero, e che la differenza non cade che sulla redazione e sovra circostanze accidentali, così lascio alla Camera di decidere se voglia subito occuparsene, oppure stimi di rimandarne la discussione fino a che il ministro della guerra e quello delle finanze possano essere presenti.

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PENSIONI AI MILITARI DEL PRIMO IMPERO FRANCESE.

PRESIDENTE. Chiedo alla Camera se intenda di passare immediatamente alla discussione della legge sulle pensioni di ritiro a favore dei militari del cessato Governo francese.

(La Camera assente.)

Si manderà ad avvertire il signor ministro della guerra onde intervenga alla Camera per la discussione di questa legge.

Leggo il progetto di legge quale fu emendato dalla Commissione, e che, secondo quanto asseriva il signor relatore, pare sia per essere accettato anche dal Ministero. (Vedi vol. Documenti, pag. 421.)

È aperta la discussione generale sul complesso della legge.

Nessuno chiedendo la parola, si passerà alla discussione particolare degli articoli.

La discussione è aperta sull'articolo 1.

COSSATO. Io credo che la Camera, accogliendo questo progetto di legge, intenda di fare un atto di giustizia piuttostochè di generosità verso quei prodi che a prezzo di sangue si guadagnarono nell'esercito francese, facendo chiaro per valore il nome del Piemonte, una pensione che doveva servir loro a campare quel resto di vita cui le ferite e le mutilazioni sofferte non avrebbero permesso di sostentare altrimenti; pensione che per la tristizia dei tempi che succedettero al glorioso impero venne arbitrariamente ridotta e resa inetta allo scopo a cui era destinata.

Da ciò non voglio però trarre tutte le conseguenze che a rigor di logica se ne potrebbero dedurre, sapendo troppo bene come le condizioni delle nostre finanze ci vietino severamente di fare tutto quel bene che per noi si vorrebbe; mi restringerò quindi a proporre che si dia alla riparazione di cui si tratta un cominciamento più razionale di quello fissato dal progetto di legge; infatti non si vede altra ragione d'una tale determinazione di tempo se non quella che la legge venne presentata solo in quest'anno: se lo fosse stata nell'anno scorso od anche prima, come già era da tutti desiderata, non v'ha dubbio che per la stessa ragione si sarebbe pur sempre dovuto dire: a far tempo dal 1° gennaio dell'anno corrente, quindi si fa manifesta la convenienza di rendere indipendente dal momento in cui ha potuto esserci presentata la legge medesima, la determinazione dell'epoca da cui dovrà aver principio il beneficio che si vuole accordare.

Egli è noto che appena la nazione fu chiamata a prendere parte nel governo delle cose sue, sorse negli antichi pensionati dell'impero francese la ben fondata speranza che i loro richiami per essere ristabiliti nel godimento delle loro pensioni sarebbero finalmente esauditi, e tale doveva essere la mente dei primi rappresentanti del popolo che si trovarono riuniti in questa Camera, come di tutti quelli che si succedettero sino al giorno d'oggi; facciamo adunque che la fiducia riposta in quei vecchi militari nella rappresentanza nazionale non vada fallita, e che essi possano sentire i benefici effetti dello Statuto dal punto stesso in cui il magnanimo Re Carlo Alberto, sentendo che colla sola autorità in lui concentrata non poteva più fare tutto quel bene che il generoso suo cuore voleva fatto alla nazione, ce lo largiva.

Il pensiero di anticipare gli effetti dell'atto di riparazione di cui si tratta, del poco tempo che io mi sono fatto ad invocare, vi parrà, o signori, tanto più accettabile, se si pone mente alle cautele saggiamente proposte dalla vostra Com-

missione onde escludere dal ripristinamento delle antiche pensioni coloro che già sono provvisti d'uno stipendio o di altra pensione a carico dello Stato; e se consideriamo che i più giovani dei militari che si vorrebbero ripristinare nelle loro pensioni già debbono toccare i 60 anni, e che, secondo ogni probabilità, la maggior parte di essi, affranti come debbono essere dalle sostenute guerre piuttosto che dall'età, non potranno godere del beneficio di questa legge che per brevissimo tempo, abbiano essi almeno a benedire negli ultimi loro giorni le nuove nostre istituzioni, recate per tal modo a produrre le desiderate loro conseguenze fin dal primo loro apparire, indipendentemente dalle lentezze più o meno inseparabili dal lavoro del sistema governativo per esse introdotto.

Conchiudo pertanto col proporre un emendamento all'articolo 1, che dove ora sta scritto *a far tempo dal 1° gennaio 1850* si sostituisca *a far tempo dal 1° aprile 1848*.

PRESIDENTE. Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

DI REVEL. La Commissione non ha creduto di oltrepassare i limiti proposti dal Ministero relativamente alla decorrenza delle pensioni a favore dei militari del cessato Governo francese.

Se si fosse trattato *unicamente* di fare opere generose e non si dovesse anche por mente alle condizioni in cui si trovano le finanze dello Stato, la proposta della Commissione sarebbe stata senza dubbio assai più larga di quella che è contenuta nell'emendamento in ora proposto; ma quando si vuol fare una cosa convien vedere se sonovi i mezzi di farla.

Ora vediamo dal rapporto presentato dal ministro della guerra che le pensioni che saranno da iscriversi dipendentemente dalla proposta per esso fatta con decorrenza dal 1° gennaio del corrente anno rileveranno da circa 180 alle 200 mila lire. Come si vede, nel decorso di quest'anno è presumibile che un certo numero di questi vecchi militari sia passato ad eterno riposo, e quando si retrotraesse la decorrenza di queste pensioni da due anni addietro, la somma da pagarsi sarà maggiore: quindi è evidente che se non si tratta di mettere in corso pensioni colla decorrenza di quest'anno, ma bensì di due anni addietro, vuol dire che bisognerà pagare un arretrato che si potrà presumere senza esagerazione non di 250 mila lire, ma di 500 mila lire per quei due anni.

Ora domando io se mentre si fa un atto di riparazione, che è giustissimo, si debba nelle circostanze gravissime in cui il paese si trova, rapporto alle pensioni, retrotrarre questo effetto di due anni addietro, la Commissione non lo crede; quindi conchiudo contro l'emendamento proposto.

BRUNETTE. Aux observations qui viennent d'être faites par l'honorable monsieur le comte de Revel j'en ajouterai une.

En privant les militaires qui avaient servi sous le Gouvernement français de leur pension, on les avait dépouillés d'un droit acquis. La justice a commandé la loi présentée par le Ministère. Reste à établir l'époque à laquelle doit remonter la réparation de cette injustice. L'honorable général Cossato voudrait la faire remonter à la date de la promulgation du Statut. Mais, messieurs, il me semble que la justice et l'équité ne datent pas du Statut seulement. Si l'on pouvait rendre à ces militaires la justice qui leur est due, ce n'est pas au Statut qu'il faudrait remonter, mais au jour où on les a privés de leur retraite, ou à celui où on l'a leur arbitrairement diminuée.

Eh bien! je le demande au général lui-même, qui invoque les principes imprescriptibles de la justice pour fonder son

amendement: croit-il que l'état désastreux de nos finances permette cette réparation? Poser pareille question c'est la résoudre.

VALERIO E. Ho chiesto la parola per appoggiare l'emendamento proposto dall'onorevole generale Cossato. Io credo che l'intero arretrato sarebbe per debito di giustizia dovuto a questi degni militari sin dal momento in cui venne la pensione loro ridotta. Essi vi avevano diritto assoluto. Le contrattazioni particolari le quali ebbero luogo fra le varie potenze, e specialmente un articolo del trattato del 25 aprile del 1818 ci somministra la prova evidente che la Francia ha versato ai vari Governi i capitali necessari onde estinguere questo debito verso i pensionati dall'impero francese.

« A l'effet d'opérer l'extinction totale des dettes contractées par la France dans les pays hors de son territoire actuel, envers des individus, des communes ou des établissements particuliers quelconques, dont le payement est réclamé en vertu des traités du 30 mai 1814 et du 20 novembre 1815, le Gouvernement français s'engage à faire inscrire sur le grand livre de sa dette publique, avec jouissance du 22 mars 1818, une rente de douze millions quarante mille francs, représentant un capital de deux cent quarante millions huit cent mille francs. »

Sopra queste esazioni un milione e duecento cinquanta mila lire di rendita, cioè un capitale di 25 milioni, venne attribuito al Piemonte per saldare questi debiti; fra i debiti più importanti e più sacri erano appunto le pensioni destinate a quei militari, i quali, combattendo sotto la bandiera tricolore francese, tennero fermo l'onore delle armi italiane, in quei tempi così gloriose. Io credo che la giustizia vorrebbe che fossero pagati tutti gli arretrati a questi militari.

Ma havvi un limite dinanzi cui anche la giustizia deve arrestarsi, ed è laddove incontra l'impossibile. Le nostre finanze non ci permettono di compiere questo atto, ma ci permettono bensì di dare una novella prova che collo Statuto è ricominciata un'era di giustizia, un'era di risarcimento verso tutte le vittime del dispotismo. Io penso che l'emendamento proposto dall'onorevole generale Cossato sia ad un tempo un atto di giustizia ed un atto di buona politica, e quindi lo appoggio con tutto l'animo.

PRESIDENTE. Domanderò prima al signor ministro, che è presente, se accetta l'emendamento proposto dalla Commissione.

LA MARMORA, ministro della guerra. Il Ministero non ha difficoltà di accettarlo.

PRESIDENTE. Ora informo il signor ministro che il deputato Cossato ha proposto un sotto-emendamento all'emendamento della Commissione, il quale consisterebbe nel far datare il godimento di questa pensione dal 1° aprile 1848.

DI REVEL. Io pregherei in tal caso il signor presidente di voler anche far conoscere quali furono le esortazioni fatte dalla Commissione onde non si accettasse questo sotto-emendamento, perchè allora il ministro potrà essere meglio in grado di rispondere.

LA MARMORA, ministro della guerra. La gran ragione è sempre quella della strettezza delle nostre finanze; dal momento che si riconosce che a malgrado la giustizia della cosa per rispetto ad esse non si debba pensare agli arretrati, verremmo in certo modo a metterci in contraddizione con noi medesimi, concedendo una parte degli arretrati; laonde mi pare sia meglio attenersi alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Revel faceva osservare che, dietro i calcoli presentati dal Ministero, questi arretrati potrebbero forse ammontare alla somma di 500 mila franchi.

DI REVEL. Se l'onorevole deputato Valerio avesse, citando il trattato del 25 aprile 1818, pure scorso i trattati a cui quello si riferisce, forse avrebbe presa una conclusione diametralmente opposta a quella che ha preso, cioè avrebbe riconosciuto che non solo da quei trattati non nasce un diritto a favore di questi militari per la continuazione del godimento della pensione, ma che la Francia non soddisfece, nè s'impegnò di soddisfare altra somma, se non che gli arretrati di queste pensioni fino al 1° gennaio 1814. Difatti, nella relazione è fatto cenno dei trattati del 1814 e del 1815. Il trattato del 1814 dice all'articolo 19: « Il Governo francese s'impegna di far liquidare e pagare le somme di cui si troverebbe in debito nei paesi fuori del suo territorio *en vertu des contracts ou d'autres engagements formels passés entre des individus et des établissements particuliers et les autorités françaises, tant pour fournitures qu'à raison d'obligations légales.* » Questo pel 1814. Nel successivo articolo 26 si dice: « A partir du premier janvier 1814 le Gouvernement français cesse d'être chargé du paiement de toute pension civile ou militaire et ecclésiastique, solde de retraite et traitement de réforme à tout individu qui se trouve n'être plus sujet français. »

Queste disposizioni sono quelle che sono contenute nel trattato del 30 maggio 1814, le sole che possono avere qualche relazione colla questione che è attualmente in discussione; ma andiamo oltre, veniamo al trattato del 1815: non si vedono altre disposizioni che possano riferirsi alla materia di cui si tratta, se non che quella in cui è detto che si vedono contemplate le paghe e gratificazioni spettanti a militari a prorata del tempo in cui servirono la Francia, e successivamente si vede che è pur confermato il contenuto del trattato del 1814, relativamente al soddisfacimento dei debiti anteriori al 1° gennaio stesso anno. Il signor deputato Valerio mi pare abbia sotto gli occhi i trattati, e potrà riconoscere se queste disposizioni siano conformi; la stipulazione contenuta nel trattato 25 aprile 1818 non ha altro scopo se non quello di fissare la somma dovuta al Governo sardo pei debiti della Francia, ma pei debiti già contemplati nei trattati del 1815 e 1814. Difatti sta ed è che realmente il Governo sardo non ebbe dalla Francia altra somma che quella che rappresentava gli arretrati di paghe, stipendi o pensioni militari fino al 30 dicembre 1813; pensioni, paghe, arretrati che furono poi liquidati dalla nostra Commissione; poichè se da principio erasi stabilito che la liquidazione seguirebbe a Parigi, dopo, per effetto di altre convenzioni posteriori, fu convenuto che ciascun Governo liquiderebbe i propri debiti dipendentemente all'assegno che la Francia loro aveva fatto, poichè giova ritenere che queste assegnazioni fatte dalla Francia non furono assegnazioni arbitrarie, ma furono assegnazioni dipendenti dalle somme constatate doversi e contenute nelle domande in liquidazione, che già eransi prodotte sia in Francia, sia presso gli uffici sardi. Conseguentemente non si può assolutamente sostenere che il Governo sardo abbia ricevuto verun corrispettivo per il pagamento delle pensioni dei militari o per debiti di qualunque natura per data posteriori al 1° gennaio 1814.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Valerio.

VALERIO L. Se l'onorevole deputato Revel colla maggioranza non avesse votato per la pronta discussione di questa legge, la quale non era stata posta all'ordine del giorno, io, presentandosi questa discussione, sarei venuto con una cognizione più particolarizzata dei trattati, ed avrei forse potuto soddisfare ai desiderii esternati dall'onorevole signor Revel.

Sta infatti che nel trattato del 1814 le obbligazioni assunte dal Governo di Piemonte verso i pensionati dell'impero francese fossero fino ad un certo punto limitate.

Non è però men vero che il Governo piemontese, riconoscendo come fosse ingiusto che tutti quei militari, i quali avendo combattuto sotto l'impero francese ed essendo per le ferite ricevute ridotti in tale condizione da non poter più guadagnarsi un'esistenza onorata, avevano diritto ad una pensione, venissero a far cadere questa pensione sopra le finanze dello Stato, abbia fatti forti richiami presso le potenze coalizzate ed il Gabinetto francese, in seguito ai quali richiami siasi venuto, nel trattato del 1818, a destinare al Piemonte la somma di 25 milioni, onde pagare i debiti già constatati, e mettere il Piemonte in posizione di poter dare a quei militari le pensioni a cui davano loro diritto il coraggio mostrato, ed i servizi resi sotto la bandiera francese. Non posso accertare il fatto, non avendo avuto il tempo, in una questione improvvisata e non messa all'ordine del giorno, di aver ricorso a documenti; ma ripeto che mi ricordo benissimo che alcuni dei militari negli anni scorsi vendettero il diritto che essi avevano a questa pensione ad impiegati influenti piemontesi, e che questi signori impiegati, che non avevano combattuto, che non avevano ferite, o se ne avevano erano di ben altro genere, abbiano ben essi trovato il modo di farsi pagare integralmente le pensioni. Ora, se il danaro vi era per saldare le pensioni ottenute in questo modo, ciò dimostra che esse erano fondate sopra un diritto, e che vi doveva essere il mezzo di pagare coloro che se le erano nobilmente guadagnate. Non niego che le finanze nostre si trovano in cattiva condizione, ma non è però men vero che questo è un debito di giustizia: non è però men vero che questo debito di giustizia aggraverà per poco le nostre finanze, perchè sgraziatamente la legge del tempo pesa contro quegli onorandi veterani, e la somma che noi poniamo sul libro delle finanze, mi rincresce il dirlo, sarà ogni anno diminuita dalla morte di quei valorosi.

PRESIDENTE. Io faccio osservare al deputato Valerio, riguardo a quanto disse testè, che cioè non fosse stata posta all'ordine del giorno questa legge, che essa eravi allo invece da ben due giorni.

VALERIO L. Io dissi che la legge sulle pensioni dei vecchi militari non era posta all'ordine del giorno, mentre invece avrei dovuto dire che era posta dopo quella sui diritti differenziali, locchè equivale alla stessa cosa. Io lo sapeva (e penso che molti altri erano nel caso mio) che la legge sui diritti differenziali di bandiera non era terminata, conosco l'importanza di quella legge: aveva visto quali erano i fecondi campioni che erano entrati a disputarla, chi in un senso, chi in un altro, ed era certo che non si sarebbe così presto terminato.

Io lo ripeto, il chiedere discussioni improvvisate e pretendere prove e documenti dagli oratori è cosa poco meno che derisoria.

Una voce. Questa non è una ragione.

DI REVEL. Non posso che ritornare sopra quanto ho detto.

Io sfido il signor Valerio a presentare un documento diplomatico che contenga l'obbligo alla Francia di corrispondere le pensioni per una data posteriore a quella del 1° gennaio 1814.

Come ben si vede, la Commissione si è occupata di questo con molto studio; ha svolto non solo i trattati fatti di pubblica ragione, ma è ricorsa e presso l'ufficio della Commissione di liquidazione, e presso il Ministero di guerra, e presso gli archivi tutti, per ben farsi capace della proposizione che faceva; se il signor Valerio si troverà in grado di presentare un do-

cumento di questa natura, io lo felicito, sarà uno di quei trattati occulti che la Camera non conosce.

Quanto poi alla questione di dire che il Governo sardo abbia liquidato pensioni militari francesi per date posteriori al 1° gennaio 1814; io potrei portare un eguale sfida al signor Valerio; egli saprà che nell'ufficio della Commissione di liquidazione negli anni addietro vi furono impiegati poco onesti che, sapendo esistere titoli certi di crediti, ne fecero per terza mano acquisto essi stessi, ma di questo credo che il Governo abbia fatto col tempo buona ragione, poichè i bagni di Cagliari si ricordano ancora di taluno che colà dovette andare a passare la sua vita per scontare i suoi reati. Del resto ripeto che la Commissione di liquidazione si è occupata degli arretrati di pensioni dovute a militari francesi sino dal 1° gennaio 1814, e che non vi è pensione liquidata dalla detta Commissione di questa natura, di data posteriore a quell'epoca.

Quando mi siano presentati documenti in contrario mi renderò all'evidenza, ma sino a quel punto sostengo che in fatto ciò non sussiste.

BUNICO. Il mio amico deputato Valerio, da quanto intesi, parmi che non abbia mai detto che il nostro Governo, per le pensioni dovute ai militari che hanno servito il Governo francese, avesse ricevuta la somma da lui accennata di 25 milioni, coll'obbligo di loro corrispondere la pensione intera dal 1° gennaio 1814. Pare a me che egli abbia detto invece che il nostro Governo aveva ricevuta quella somma, e che in essa si trovavano comprese pure le pensioni dovute a quei militari, e che conseguentemente il nostro Governo per debito di giustizia doveva loro tener conto dell'importare di tali loro pensioni a partire dal 1° gennaio 1814, e che perciò il controverso progetto di legge che fa soltanto partire questa pensione dal 1° di gennaio del corrente anno 1850, senza tener conto degli arretrati dappoi il 1° gennaio 1814, è una disposizione che viola tutti i principii di giustizia, a detrimento di quei nostri militari.

Tale e non altra, s'io non erro, fu l'idea enunciata dal mio amico Valerio.

Ora, egli è ben vero che il nostro Governo ha liquidato alcune di queste pensioni, ma le basi sulle quali la liquidazione ebbe luogo io non le trovo alcunamente giustificate. Vedo che a quei militari ai quali competeva una pensione, per esempio, di 200 franchi all'anno, fu assegnata un'annua pensione solamente di 40 o di 50 franchi, mentre il Governo aveva però dalla Francia ricevuto l'intero importare della pensione di franchi 200. Io trovo quindi che in quella parte la liquidazione è stata ingiusta e contraria al disposto dei trattati del 30 maggio 1814, del 20 novembre 1815, e del 25 aprile 1818. Molti militari poi non hanno potuto presentare per tempo i documenti necessari; quindi la Commissione di liquidazione li dichiarò decaduti irrimediabilmente da ogni loro diritto, ed io trovo che anche a questo riguardo il voler far loro perdere un diritto a pensioni che il Governo aveva incassate è cosa esorbitante da ogni principio di giustizia e di equità: giacchè in forza di questa decadenza il Governo ha lucrato ciò che non era suo, ma che apparteneva a questi militari, senza che avesse egli autorità alcuna di stabilire questo termine fatale, nonostante la decorrenza del quale, i militari conservavano illeso il diritto loro di ottenere liquidate le proprie pensioni in ogni tempo. Essi chiedevano il fatto loro proprio, chiedevano somme per le quali la Francia aveva pagato al nostro Governo 25 milioni, ed aveva infatti iscritto sul di lui gran libro del debito pubblico la corrispondente rendita di un milione e 250 mila franchi.

Io trovo per conseguenza che la proposta fatta dall'onore-

vole deputato Cossato, mentre non aggrava di troppo le nostre finanze, mira all'osservanza di quei principii di giustizia dai quali questa Camera non può, nè deve scostarsi. Oltrechè io la trovo pur anche eminentemente politica in quanto fa datare la decorrenza delle pensioni da un'epoca corrispondente presso a poco a quella della promulgazione dello Statuto, epperò io voto perchè sia, in conformità della proposta medesima, emendato il progetto di legge in discussione.

DI REVEL. Egli è necessario che la Camera ed il paese siano bene rischiarati sulla questione delle liquidazioni di queste pensioni, poichè vi è un errore generalmente invalso che il Governo sardo abbia ricevuto dalla Francia un corrispettivo affinchè continuasse a dare le pensioni che erano state già concesse dal Governo francese. Io questo lo nego nel modo il più assoluto, e lo nego all'appoggio dei trattati dietro i quali venne fatta la suddetta liquidazione. (Ed io prego quelli che sono di sentimento contrario di rileggere i trattati.) Infatti si vedrà che la Francia non si è impegnata che a liquidare gli arretrati delle pensioni militari durante il tempo per cui questi paesi furono uniti alla Francia; egli è di fatto che il corrispettivo che il Governo nostro ebbe dalla Francia non concerneva che i debiti da esso contratti durante il tempo che questi paesi furono sottoposti alla sua dominazione.

Giova inoltre avvertire che vi furono due generi di liquidazione, ed è forse in tal cosa che il deputato Bunico prende abbaglio. Vi fu la liquidazione francese, nella quale furono chiamati tutti quelli che avevano ragioni di credito verso la Francia, epperò tutti i militari per gli arretrati di paghe militari sino al 1° gennaio 1814, ed una categoria di essi sino al 30 maggio dello stesso anno.

Nell'interno poi fu aperta una liquidazione di natura affatto diversa. Ho citato nella relazione alcune tra le pubblicazioni che vennero fatte e che si rinvennero negli atti del Governo. Soggiunsi che si pubblicarono avvisi ai militari che avevano prestati i loro servizi alla Francia onde presentassero gli opportuni titoli per rilevare se e qual pensione si dovesse loro concedere. Ma non si trova un atto esterno dal quale emerga che il Governo sardo abbia assunto l'obbligo di pagare siffatte pensioni, e tale atto non si rinviene negli atti che sono fatti di pubblica ragione. Per quante indagini poi la Commissione abbia avuta cura di fare negli archivi dell'azienda di guerra, presso il Ministero di guerra, e persino presso quello degli affari esteri, non le fu dato di rinvenir documenti che potessero fornire un indizio che il Governo francese intendesse che tali pensioni dovessero essere a suo carico, o fosse convenuto che dovessero d'ora innanzi esser poste a carico del Governo sardo.

Io quindi credo di dover insistere e dirlo chiaramente, poichè è un errore generalmente invalso che il Governo sardo non ricevette dalla Francia che il corrispettivo riferibile agli arretrati di pensioni od altri crediti di data anteriori al primo gennaio 1814 in quella somma che fu liquidata, non arbitrariamente, ma definitivamente secondo gli stati di liquidazione che erano già stati trasmessi a Parigi all'epoca in cui emanò il trattato del 25 aprile 1818. Io ho citato documenti autentici, non opinioni individuali, e prego coloro che sono d'un sentimento diverso di voler fare altrettanto.

FRANCHI. A me pare che la difficoltà di risolvere la presente questione dipenda moltissimo dall'interpretazione che fu data ad una parola che domina in gran parte lo spirito di questa legge, interpretazione che vuol essere rettificata. Fu detto che il risarcimento ossia il pagamento integrale di queste pensioni è un *atto di giustizia*. Ora, legalmente parlando,

io credo che non possiamo in questo caso servirci della parola *giustizia*: egli è un atto di somma convenienza, un atto dirò anche di dovere verso coloro che in quel tempo, soggetti alla Francia che era unita al nostro paese, versarono il proprio sangue, ma non mai di stretta giustizia, perchè se tale fosse, ed essi potessero veramente reclamare anche per via dei tribunali il pagamento di questi arretrati, allora ne verrebbe la conseguenza che non dal 1848 dovrebbero cominciare, ma bensì dal 1814, e non sarebbe neppure mestieri che si facesse all'uopo una legge. Vi sono dei motivi gravissimi perchè si faccia questa legge, ma questi motivi non debbono misurarsi che dalla possibilità in cui trovasi chi fa la legge, e dal tempo in cui questa legge viene fatta. Se il Governo sardo avesse veramente ricevuto un capitale corrispondente alle pensioni che doveva pagare allora coll'obbligazione di continuarle pel tempo successivo, in tal caso certamente sarebbe vero dovere di giustizia, e quindi, o volere o non volere, probabilmente il Parlamento sarebbe tenuto a votare questa legge; e dico probabilmente, perchè quando fosse nell'assoluta impossibilità di ciò fare per i fatti dei quali non fosse imputabile, non sarebbe forse neppure il caso che fosse tenuto a risalire fino al 1814; ma la cosa assolutamente non è in questi termini:

Quando si discusse questa legge negli uffici, io mi ricordo positivamente che una tale quistione fu dibattuta, ed io pure feci il possibile per accertarmi se il Governo sardo avesse o non avesse ricevuta questa somma dal Governo francese, e mi risultò che realmente non l'ha ricevuta.

Quindi, secondo me, noi siamo nei termini d'una convenienza, di un dovere, se si vuole, ma non di un dovere tale, che possa dare alle persone che godevano della pensione, diritto di pretenderla, come sarebbe il caso se si trattasse di una somma sovra cui avesse un diritto di proprietà.

Laonde, avuto riguardo allo stato delle nostre finanze, io credo che realmente non si possa adottare l'emendamento proposto dal signor generale Cossato.

BERTINI. Convegno cogli onorevoli deputati che parlano prima di me essere gravissime le strettezze dell'erario, e che bisogna andar molto a rilento nell'aumentare il passivo del bilancio di già molto sovraccarico di spese, ma accetto quanto dissero il signor ministro della guerra ed il signor di Revel, relatore della Commissione, cioè che i veterani dell'esercito napoleonico hanno diritto al reintegroamento della loro pensione.

Lo stesso signor ministro, allorchè presentò la legge in discorso alla Camera nella tornata del 6 febbraio prossimo passato, dichiarò potere il godimento della pensione stata ai predetti militari assegnata dal cessato Governo francese essere riguardata come un diritto verso il Governo, che pel fatto del ritorno di S. M. nei regi Stati subentrò a quello preesistente, per cui in via di giustizia e di equità non dovranno andarne perdenti.

Pare a me ragionevole e consentaneo al diritto comune (parlo da medico, e non da avvocato, nè da pubblicista (*Ilarità*), che colui il quale occupò uno Stato, non per la forza delle armi, ma in via di trattati, debba anche addossarsene i carichi e gli obblighi che già pesavano sopra di esso, e che il precedente possessore si era assunti od imposti. Ora, nel caso nostro la Francia possedeva il Piemonte, pagava le pensioni da lui fissate ai militari di questa parte dell'impero, stati a viva forza strappati dalle loro famiglie negli ultimi anni delle disastrosissime e micidiali guerre di Spagna e di Russia, anni nei quali le leve forzose si succedevano le une alle altre frequenti, e rendevano deserte le famiglie e prive delle più robuste braccia onde riempire i vacui dei battaglioni imperiali.

Sembra adunque, secondo i principii d'equità, ch'essi vengano reintegrati nella pensione di cui godevano.

Si può calcolare che di questi veterani tutti d'età non minore d'anni 60 il numero non sarà soverchio e tale da arrecare un piccolo vuoto nell'erario; e ben con ragione osservarono gli onorevoli che mi precedettero nell'arringo che per non lungo spazio di tempo godranno essi del beneficio di questo reintegroamento di pensione.

Il signor relatore della Commissione disse che il principio che dettò l'editto del 1814 pare sia stato suffragato dall'idea che il Governo francese avesse forse largheggiato nella concessione di tali pensioni.

Io ignoro se quel Governo sia uso ad essere largo nelle pensioni. È nota all'opposto la sua minuta e rigorosa osservanza dei regolamenti negli atti d'amministrazione, massimamente se si tratta di dar danaro. Non vuoi adunque così agevolmente credere che abbia con tanta facilità fissate pensioni pingui ai nostri bravi veterani. Si è parimente detto nella relazione che allorquando si trattò della ricognizione di queste pensioni si ebbero in vista le strettezze, altronde ben note, dell'erario a quei tempi. Osservo su questo proposito che il nostro erario non si trovava poi tanto alle strette, se poté risarcire gli emigrati con vistose somme, una o due delle quali sarebbero state sufficienti per far fronte alle pensioni state ridotte a tanti dei militari reduci in Piemonte con ferite e malanni, frutto delle battaglie sopportate.

Pare dunque, secondo i principii d'equità e di giustizia, che se non dal 1814 almeno, come propose l'onorevole deputato Cossato, almeno dall'aprile 1848 vengano reintegrati nella pensione, e per conseguenza voto per l'emendamento proposto dal generale Cossato.

VALERIO L. Rispondo al deputato Revel.

Io non ho detto che dal 1814 e 1815 a venire al 1818 la fissazione della somma di 25 milioni pagata al Governo piemontese sia stata preceduta da un atto diplomatico, da un trattato segreto, come si esprimeva l'onorevole deputato; io ho detto che vi furono richiami per portare la somma a 25 milioni, e che questi furono in gran parte appoggiati sull'obbligo che correva al Piemonte di servire pensioni ai valorosi che avevano militato sotto la bandiera francese.

In fatto di trattati segreti io credo il signor di Revel molto più al corrente di me, e gliene lascio intera la privativa; ma sono certo che la fissazione di questa somma di 25 milioni è dovuta in gran parte a queste considerazioni; e che questa somma dovesse in parte applicarsi in favore dei militari piemontesi consta anche da ciò che la Francia, a coloro che continuavano a soggiornarvi, pagò integralmente le pensioni, e sarebbe stata una contraddizione se non avesse provveduto a che si pagassero queste pensioni a coloro che erano rientrati nella terra piemontese. Di più, chiedo io, quali vie ha seguito il Governo nell'applicazione di questi 25 milioni? Mi si faccia constare che questa ingente somma sia stata applicata ad aiutare diritti altrettanto santamente acquistati quanto erano quelli delle pensioni di questi militari, ed io anzichè fare un appello alla giustizia in favore dei veterani dell'impero mi rivolgerò per ciò ai sentimenti di generosità e di buona politica. Ma poichè non mi consta che questi 25 milioni siano stati applicati ad estinguere diritti altrettanto giustamente acquistati quanto erano quelli, io credetti e persisto a credere che sia dovere del Governo di pagare queste pensioni. Del resto se non vi fosse stato un obbligo di servire queste pensioni, il Governo non le avrebbe riconosciute, e non le avrebbe tolte per base riducendole proporzionalmente a quelle minime somme che annualmente furono pagate.

Egli è evidente che il Governo era legato da un obbligo, il quale aveva la sua origine nei trattati di servire la pensione integrale a questi militari, e che riducendo queste pensioni, secondo me, il Governo di Piemonte ha mancato al debito di giustizia. Ora tocca a noi di porre rimedio a queste ingiustizie secondochè le forze cel consentono.

DI REVEL. Io non sarei in grado di presentare la serie di tutti gli atti riferibili alla liquidazione francese, poich'essa durò non meno di 20 anni, e credo che non valga memoria d'uomo il riassumere in poche parole una liquidazione che ebbe una durata sì lunga; io mantengo che le somme che la Francia corrispose al Governo sardo, la somma cioè di 25 milioni, è stata destinata ed applicata a pagare quei debiti per i quali appunto si erano fatti reclami alla Francia, debiti tutti riferibili all'epoca in cui il Governo francese signoreggiava in questo paese; per conseguenza dico e ripeto che il Governo sardo non ebbe dalla Francia corrispettivo per il servizio continuativo di queste pensioni; ma mi si dice: come va se il Governo francese non credeva che il Governo sardo dovesse continuare il pagamento di tutte queste pensioni, perchè esso le continuava a favore di quei piemontesi che rimasero o continuarono a rimanere in Francia? La ragione è semplice: un articolo della Carta del 1814 sanzionò espressamente la continuazione delle pensioni a favore dei militari che l'ebbero durante l'impero e le epoche anteriori della repubblica: questa fu una disposizione espressa, una misura di alta politica che la Francia fece; da noi non vi è un atto di questa natura, nè voglio adesso ricercare se abbiasi o non ben o mal fatto in quell'epoca; ne lascio il giudizio alla Camera; dico solo che quest'atto non esiste; conchiudo quindi che per virtù di trattati fatti, il Governo sardo non era tenuto a continuare queste pensioni, che per virtù di trattati non ebbe verun corrispettivo, e che indipendentemente da questi trattati, non emanò alcun atto pubblico per cui siasi impegnato a continuare il servizio di queste pensioni. Mi si oppose poi dall'onorevole deputato Bertini che fosse erronea l'osservazione fatta nella relazione che il Governo francese fosse piuttosto corrivo nel concedere pensioni militari; io non l'ho detto a capriccio, l'ho ricavato da un rapporto fatto dall'onorevole maresciallo Soult al 5 febbraio 1851, precisamente quando presentava una legge per le pensioni militari, ove è detto che:

« Depuis 1790 la matière des pensions de l'armée de terre a été l'écueil d'une foule de lois tour à tour abrogées ou tombées en désuétude. La dernière, celle du floréal an xi, n'a eu qu'une apparition éphémère. En résultat depuis l'arrêté consulaire du 29 thermidor an xi jusqu'en 1814 les pensions militaires avaient été abandonnées sans bases légales et sans contrôle au libre arbitre du chef du Gouvernement. »

Conseguentemente io ho creduto di poter inserire nella relazione che forse si fosse largheggiato alcun che. Dirò di più: un argomento di questa natura lo si può desumere anche dagli stati delle riviste che furono date, dipendentemente alle pubblicazioni che seguirono nel 1815-16-17, a questi militari provenienti dall'esercito francese, ove si vede che dietro queste revisioni fatte col concorso precisamente di una persona dell'arte, fu riconosciuto che per molti militari pensionati i difetti che avevano erano di così poca importanza che loro non impedivano per nulla il servizio militare. Nella relazione cui mi riferisco si vede che furono fatte varie categorie; che a coloro che, tuttochè pensionati, avevano tuttavia ancora le qualità fisiche per poter servire, si offerse il servizio nell'armata attiva; a coloro che erano già affetti da qualche indisposizione, ma che loro non impediva di fare un servizio

meno faticoso, come dei presidii, si offerse di entrare nei presidii; a coloro che erano in situazione di non poter più servire si offerse una pensione a casa loro, o agli Invalidi d'Asti; a coloro poi che, essendo in grado di servire non vollero continuare il servizio militare, fu data una gratificazione lievissima, il congedo, come lievi furono le pensioni date agli altri; ma queste pensioni furono calcolate sulla base delle leggi francesi, lo furono sulla base delle leggi che vigevano nel nostro regno a riguardo dei militari che avevano servito anticamente. Dirò di più che la Commissione ha creduto in questa parte di largheggiare, anche in una questione in cui forse il diritto assoluto sarebbe stato contrario, cioè relativamente ai soldati provenienti dall'esercito del regno italico. A riguardo di costoro vi fu una convenzione speciale fatta tra le potenze costituenti il regno italico, per cui incorse il Governo nell'obbligo di conservare queste pensioni, e queste furono effettivamente chiamate a liquidazione. Seguirono le relative pubblicazioni, furono anzi concesse parecchie more successive, ossia restituzioni in tempo, cosicchè, se taluno dei militari dell'armata d'Italia aveva diritto a pensione, e non l'ebbe, fu per cagion sua, fu per non aver presentato in tempo utile la sua domanda, poichè, dico, tutte le pensioni di questa natura furono liquidate; e questa è la ragione per cui mentre vediamo moltissime domande di pensioni di militari provenienti dall'esercito francese non ne vediamo poi quasi nessuna di quelli dell'esercito italiano.

BERTINI. In risposta alle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Revel dirò che io mi sono attenuto al testo della sua relazione dove dice: « Solo si può argomentare che il principio che dettò l'editto del 1814 sia stato suffragato dall'idea che il Governo imperiale avesse loro largheggiato nella concessione di tali pensioni, inquantochè, sebbene esistessero in Francia leggi che ne regolassero il diritto, in fatto però l'assegnazione loro era lasciata al libero arbitrio del Governo. »

Supposto che forse il Governo francese avesse largheggiato a favore dei Francesi, non posso però credere che ne abbia fatto altrettanto per i militari di quei paesi, che erano soltanto stati aggregati all'impero: sarà soltanto una mia supposizione. Ora che il signor Di Revel lesse uno squarcio di rapporto fatto dal maresciallo Soult nel 1851, allorquando presentò una legge per le pensioni militari, m'acqueto alle ragioni date dall'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal generale Cossato, che consiste nel far datare la decorrenza delle pensioni dal 1° aprile 1848.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo come è proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

MEZZENA. Chiedo la parola. La Commissione nella sua relazione esclude dalla reintegrazione nelle pensioni i membri della Legion d'onore, i quali godevano di una pensione di annue lire 250. Questa esclusione è motivata da che la Legion d'onore essendo un corpo morale era provveduto per la maggior parte di beni stabili, una parte de' quali trovavansi in Piemonte, il che si prova dalle istanze replicatamente fatte dal Governo francese per avere gli arretrati sino al 30 maggio 1814. Ma se i membri della Legion d'onore godevano di questa pensione, la quale era in certa maniera guarentita ed ipotecata su beni stabili; se questi beni furono in certo modo creditati dal nostro Governo, come contestare che al medesimo tocchi ora di corrispondere le pensioni delle quali quei

beni erano gravati? Per conseguenza, la ragione stessa addotta dalla Commissione per escludere i legionarii sembra ella invece militare in favore dei membri decorati di quell'ordine, e perciò proporrei alla Camera un secondo articolo così concepito:

« Gli individui che militavano nell'armata francese allorché il Piemonte era riunito alla Francia, che erano decorati della Legione d'onore, e che nel 1814 rientrarono in Piemonte; saranno ammessi a godere della pensione che è accordata ai membri di quell'ordine. »

(È appoggiato.)

DI REVEL. La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole preopinante, poichè, come la relazione ne fa fede, questa questione venne agitata nel suo seno, e credette che non vi fossero condizioni di parità tra i decorati della Legion d'onore ed i militari pensionati per dare loro lo stesso trattamento. Difatti, il Governo francese non volle riconoscere questo debito verso i legionari dell'impero, poichè esso ritenne che la Legion d'onore non facesse parte dello Stato, ma fosse un corpo costituito che aveva rendite proprie per la maggior parte sotto una tutela, sotto un'influenza del Governo. Ed invero nelle trattative diplomatiche di quell'epoca, che si sono fatte di pubblica ragione, vedesi che i pensionarii della Legione d'onore non furono contemplati; ben si insisteva dalla nostra parte affinché queste pensioni venissero liquidate quanto meno come le pensioni dei militari sino al 30 maggio 1814, ma opponeva la Francia che il Governo sardo essendo entrato in possesso dei beni che costituivano parte della dotazione della Legion d'onore che erano posti nello Stato, dovesse esso pensare a questo.

Il Governo francese reclamava gli arretrati della rendita dei beni della Legione d'onore situati nel nostro paese, ed in questo caso era fondato nella ragione di domandarli, perchè si trattava di rendite maturate prima dello scioglimento dell'impero.

Dopo lunga discussione, dopo essersi accertato che queste rendite erano state riscosse, se non isbaglio, nella somma di 91 mila e tante lire, allora fu convenuto che il Governo sardo assumerebbe a suo carico il pagamento di questi arretrati, ed in questo caso, non solo il Governo sardo pagò gli arretrati di questi legionarii sino al 30 maggio 1814, ma pagò indistintamente tutti gli arretrati di queste pensioni fino al 1818, onde erogare in questo pagamento tutta la somma che aveva ricevuto dal Governo francese, colla cessione a suo favore di questi fitti o rendita maturata. I beni che costituivano l'ordine della Legion d'onore in Piemonte erano beni che prima erano demaniali, ed erano stati applicati alla Legion d'onore.

Ve n'erano altri che erano stati applicati al demanio straordinario dello Stato francese.

Tutti questi beni per lo scioglimento dell'impero passarono dall'amministrazione del Governo al demanio. Quindi i legionarii, sebbene d'altronde onorevolmente abbiano ottenuta questa pensione per meriti militari, non possono collocarsi nella stessa condizione in cui sono i militari, che per effetto di ferite, di cattive vite, di disagi, si trovarono nella dura condizione di non potersi sostentare la vita con un onorevole lavoro.

Gli uni, in sostanza, hanno sparso il loro sangue, e si sono resi inabili a procacciarsi il vito, gli altri si sono bensì distinti per valore militare, ma non trovansi in egual dura condizione. Laonde si è creduto che verso questi la cosa non possa assumere un carattere d'importanza eguale a quella che manifestasi nei militari pensionati in seguito a ferite, danni e malanni contratti in servizio od altrimenti. Quindi a nome

della Commissione io propongo la reiezione di questo emendamento tanto più che nei termini in cui è concepito non otterrebbe lo scopo, poichè non parlandosi che del 1814 sarebbero esclusi tutti coloro che rientrarono dopo il 1815, e sarebbero pure esclusi quei legionarii appartenenti a quelle provincie della Savoia che non rientrarono sotto il dominio della Casa di Savoia che dipendentemente al trattato del 1815

QUAGLIA. Una classe di militari, antichi pensionati dalla Francia, e degna di tutta la simpatia della Camera egli è quella de' decorati della Legion d'onore.

Io non intendo di censurare la deliberazione del Ministero e della Commissione che a loro riguardo si dichiarò negativamente. Essa si restrinse a ristabilire a carico dello Stato le pensioni che erano pure a carico delle finanze francesi, osservando che le pensioni de' legionarii procedevano dal reddito di feudi che cessarono di appartenere a quell'ordine.

Ma, o signori, appunto per quel motivo io conservo qualche speranza di ricognizione e di diritto a quelle pensioni. Dei beni affetti alla Legion d'onore possedeva pure il Piemonte, fra cui l'abbazia di Lucedio. Esso tenimento passò ad una delle manimorte ristabilite nello Stato, e che le possiede senza alcun carico.

Io mi limito però a proporle il concetto al Ministero, senza intendere formulare un emendamento: egli vedrà se non sia possibile di ascrivere que' decorati ai ruoli della religione di San Maurizio fra i candidati a conseguire pensione. Io ho fede nel buon volere del ministro e mi restringo a proporvi di raccomandare al ministro di prendere in seria considerazione il progetto di cui qui è caso.

MEZZENA. Si è fin qui agitata la questione se sia giusto o non di reintegrare nella pensione gli antichi pensionati del Governo francese; quanto a me sono d'opinione che sia cosa giusta il farlo; del resto la Camera deciderà: intendo solo rispondere all'onorevole deputato Revel, il quale disse che non furono compresi quelli della Legion d'onore, perchè la Legion d'onore essendo corpo morale, era provveduto di beni particolari. Ma questi beni ora li gode il Governo; io credo che sia cosa giusta che questo, in corrispettivo de' frutti dei medesimi che percepisce per conto proprio, reintegri i funzionarii nelle loro pensioni.

MOLLARD. Je désirerais présenter sur la question de droit et de justice quelques observations qui pourraient modifier les opinions de quelques-uns des orateurs qui ont parlé avant moi. Je crois réellement que les militaires qui avaient obtenu des pensions de retraite sous le Gouvernement français avaient un droit acquis vis-à-vis de ce Gouvernement tel qu'il existait à cette époque; et je crois que ce Gouvernement lui-même n'aurait pas pu les priver de ce droit acquis, bien qu'il eût pu le modifier et même le diminuer par une loi générale.

Ce droit n'a point été méconnu à la Restauration. Il a même fait implicitement l'objet partiel des traités de cette époque; mais il a été modifié par la volonté même de ceux qui en étaient revêtus. En effet, contrairement à l'opinion de l'honorable Valerio, et comme l'a fort bien expliqué l'honorable Revel, la France, par les traités énoncés, s'était chargée des dettes échues par elle contractées dans les pays qu'elle abandonnait. C'est pour couvrir ces dettes à terme et échues qu'elle a donné à notre Gouvernement une somme de 25 millions, lesquels ne comprennent en aucune manière les pensions de retraite de la Légion d'honneur pour l'avenir. Quant à celles-ci, comme il n'était pas naturel de lui faire payer des pensions à des citoyens qui ne restaient pas ses sujets, il pa-

rait qu'il fût entendu qu'elle acceptait ceux de ses concitoyens qui voudraient la suivre, et elle porta une loi qui déclara citoyens français tous les anciens citoyens de l'empire, originaires des pays cédés, lesquels manifestaient par écrit leur volonté de vouloir suivre le Gouvernement nouveau de la France; et dans ce cas leurs droits acquis se trouvaient intégralement partagés par la Charte française comme ceux de tous les autres citoyens de ce pays. C'est ainsi qu'il fut pourvu implicitement à ces droits, en leur donnant la faculté de les exercer à l'encontre du Gouvernement français qui était leur débiteur direct, ce qui fut également une des charges implicites pour les pays abandonnés. Aussi dans les traités de l'époque on ne trouve aucune mention d'une obligation quelconque de ceux-ci sous ce rapport: ce qui fortifie et rend plus concluante cette observation c'est que pour les pays qui ne faisaient pas partie de l'empire français, qui ne pouvaient ainsi en supporter les obligations, il fut expressément stipulé que les droits acquis sous les Gouvernements déchu seraient supportés par ceux qui les remplaçaient.

Revenant maintenant à la loi citée rendue par la France, il est à remarquer qu'un grand nombre de militaires firent leur déclaration de vouloir suivre le sort de la France, et ont obtenu dans leur pays l'intégralité de leurs pensions et droits quelconques, ce que tous indistinctement et sans exception pouvaient obtenir. Mais un grand nombre de ces militaires, ayant préféré rester dans leur pays natal et réclamer leurs droits à leurs Gouvernements nouveaux, qui dans la réalité n'avaient pas une obligation stricte à satisfaire à de tels droits qu'ils pouvaient exercer envers le Gouvernement français, et notre Gouvernement ayant adhéré, il intervint alors entre lui et ces militaires une transaction véritable et légitime qui ayant été exécutée pendant plus de 50 ans est devenue irrévocable.

A cet égard, en parlant de ces droits acquis dans leur origine, on a voulu dire qu'ils étaient tellement certains que ces militaires auraient pu les exercer devant les tribunaux. Cela peut être vrai dans l'origine, mais à l'encontre du débiteur direct qui s'en était chargé, et non contre notre Gouvernement qui en avait été implicitement déchargé, ou qui les avait modifiés par une transaction légitime. Je crois qu'aucun tribunal n'aurait pu dans ce cas prononcer d'une manière différente.

Il est à cet égard encore une autre considération à faire: un grand nombre de ces militaires qui restèrent dans leur pays et devinrent ainsi sujets de notre Gouvernement étaient encore jeunes, aptes au service actif ou bien au service des places fortes: on ne pouvait alors refuser au Gouvernement nouveau la faculté, le droit de les soumettre à de tels services comme tous les autres citoyens, et c'est ce qu'il voulut faire. Mais plusieurs d'entre eux refusèrent et pour se libérer du service demandé ou de l'obligation d'entrer dans une maison d'asyle, préférèrent recevoir une gratification une fois pour toutes et se retirer dans leurs maisons: ce qui constitua un nouveau genre de transaction légitime qui a été et qui doit être respectée.

De là il paraît résulter à l'évidence qu'actuellement notre Gouvernement n'a pas une véritable obligation envers ces militaires pour les restituer dans leurs pensions primitives, d'où suit que ce qu'il fait actuellement est un véritable acte de libéralité et de convenance, dont il peut poser les bornes là où il lui plaît, et si nous considérons la pénurie de nos finances, il semble que nous devons nous arrêter au point donné et rejeter l'amendement proposé.

Quant aux personnages qui avaient obtenu la croix de la

Légion d'honneur il est à observer qu'ils avaient comme les autres pensionnaires la faculté de suivre le Gouvernement français pour être satisfaits. Maintenant quant à ceux qui ont voulu rester dans leur pays et reprendre du service, on leur échangea cette croix contre la croix de l'ordre militaire de Savoie qu'ils acceptèrent, ce qui forma une autre espèce de transaction légitime qui doit être respectée. Il est vrai que dans cette échange on ne fit pas entrer la pension de 250 francs qui était attachée à la croix de la Légion d'honneur; mais il est à remarquer à cet égard, comme il l'a expliqué M. De Revel, qu'il n'y avait pour eux les mêmes raisons que pour les autres pensionnaires qui étaient créanciers de l'Etat; tandis que les légionnaires formaient un corps à part qui avait ses biens, ses dotations, qui furent restituées à leurs anciens maîtres à la Restauration, et en invoquant encore ici la pénurie de nos finances, il paraît que faute d'une obligation stricte, il n'est pas le cas de faire revivre ces pensions.

Toutefois on ne peut disconvenir qu'en l'absence de cette pension, cette transaction fut un peu désavantageuse, quoique légitime. Dans ce cas je proposerai en compensation de donner à ces militaires ou autres personnes qui avaient obtenu cette croix si honorable à cette époque la faculté de la porter actuellement même avec la croix de Savoie.

CENAL. Les assertions émises par M. Mollard me semblent tout à fait inexactes. La position faite en 1814 aux militaires n'est pas du tout celle par lui rapportée. Tous les officiers nés en Piémont, qui sous Victor-Emmanuel ont voulu prendre du service, n'ont été agréés qu'à la condition de se résigner à accepter un grade inférieur à celui par eux obtenu sous l'empire. Tel qui avait obtenu un titre quelconque, qui par exemple était capitaine, devait s'abaisser à n'être que lieutenant; à son tour ce dernier devait échanger ses épaulettes contre celles de sous-lieutenant. Des droits déjà acquis furent ravés contre toute justice à ceux qui en étaient possesseurs. On humiliait dans ce qu'ils avaient de plus cher des hommes honorables; on dépréciait une position toute d'honneur; on blessait par une cruauté froide tout ce qui s'était distingué sous le drapeau français. Or, placer un individu qui se respecte entre son honneur et ses intérêts, vouloir qu'il abdique tout amour propre, c'était le honnir, c'était lui dire qu'on ne prenait pas au sérieux ses services.

Si le Gouvernement sarde eût été animé par un sentiment de justice et de convenance, il aurait adopté à cet égard ce qui avait été fait sous le Gouvernement français. N'avait-il pas été reconnu par toute l'Europe? Peut-on faire abnégation d'une position supérieure?

Des légionnaires furent complètement oubliés, et ceux qui acceptèrent du service furent contraints d'échanger contre la croix de Savoie, ordre secondaire, l'étoile de la Légion d'honneur, qui dans l'opinion avait une considération plus élevée et à la fois plus méritée. Pourquoi ne leur donnait-on pas la croix de Saint-Maurice?

Par suite de toutes ces humiliations faites par des hommes qui croyaient réhausser leur nullité, un grand nombre de titulaires, de décorés restèrent sans récompense. Une multitude d'officiers rentrèrent dans leurs foyers. Ils restèrent sans carrière, tandis que ceux qui étaient demeurés oisifs obtinrent des grades supérieurs à ceux qu'ils avaient à l'époque de la conquête française.

On comprend que la France ne put accepter tout ce qui avait servi sous l'empire, qu'elle dut dire à une foule d'officiers: tant que votre pays a été annexé à la France, celle-ci a dû vous considérer comme ses enfants; mais maintenant que le Piémont est appelé à d'autres destinées, adressez-vous

à votre patrie, elle ne peut vous renier sous peine de se renier elle-même.

Le pouvoir qui manquait à ses devoirs c'était le Gouvernement piémontais; il blessait toutes les notions de la probité en blessant ceux qui avaient fait honneur à leur pays. De tels actes, bien loin d'être dissimulés, doivent être sévèrement blâmés, et il est de toute justice qu'ils soient réparés.

MEZZENA. L'onorevole deputato Mollard ha detto che i militari che erano in Francia potevano continuare a servire la Francia e che allora avrebbero goduto della pensione come di un diritto. Ma io faccio osservare che i piemontesi, i quali si trovavano in allora nell'esercito francese, servivano il loro paese, perchè il Piemonte era una provincia di Francia; coloro poi che nel 1814 vollero continuare a far parte dell'esercito francese, dovettero farsi naturalizzare francesi e ebbero in conseguenza la loro patria natia.

Ognuno d'altronde sa in qual maniera gli ufficiali francesi furono ricevuti in Piemonte: me ne appello a tutta l'assemblea: abbiamo adunque un torto da riparare.

LYONS. Domando la parola per appoggiare l'articolo d'aggiunta proposto dall'onorevole Mezzena. Imperocchè se si è ora ora riconosciuto il diritto ad un compenso ai militari pensionati, giustizia vuole che non si proceda altrimenti rispetto a quelli i quali vanno fregiati della croce della Legion d'onore, tanto più che venendo detta Legione d'onore considerata come corpo morale, ed essendo stata dal suo fondatore dotata con beni che sopperire dovevano alle pensioni annesse a dette croci, non mi pare consentaneo ai principii di giustizia che il Governo, il quale s'impossessò di questi beni, ora rifiuti ai legionari quel compenso che loro spetta.

Quando toccò al nostro paese la massima delle disgrazie, quando cioè esso perdette la sua indipendenza, dovettero i più dei cittadini seguirne la sorte, e militare nelle armate francesi, mentre taluni altri prescelsero il servire nelle armate nemiche alla Francia. Napoleone, quantunque nontropo amoroso, era pure figlio della libertà, e quelli che militavano con lui pugnavano contro il vecchio despotismo, avegnachè, sebbene deposta egli stesso, egli rappresentava pur sempre l'eguaglianza civile registrata nei suoi Codici.

Venne la Restaurazione, la quale accolse con amorevolezza, e premiò coi benefizi quelli che seguitata avevano la bandiera del despotismo, quando, per converso, essa tenne il broncio contro quelli che avevano divisa la sorte del paese e pugnato per la redenzione civile dei popoli. Quindi favore ai primi, mentre ai secondi si negava ogni giustizia, e loro non si concedeva di entrare al servizio se non colla espressa condizione di rinunciare ad uno o più gradi. Chi non ricorda con rammarico quel certo editto per cui si diceva ai subalpini che avevano dormito per 15 anni? Nessuno io credo abbia dimenticato come si cercassero nel *Palmaverde* del 1798 gli elementi per la ricostituzione del nuovo Governo. Grave fu per conseguenza il danno che s'ebbero quelli che seguita avevano la parte nazionale: quindi è sommamente giusto di risarcirli.

Ora mi pare ragionevole e giusto che anche quelli della Legion d'onore, i quali l'hanno guadagnata con atti segnati di valore, i quali onorarono ed onorano tuttora il Piemonte e l'Italia, mi par giusto, dico, che anche a questi si tenga conto di questo loro diritto; e conchiudo dicendo che questo loro diritto essendo stato ipotecato sui beni di cui il Governo si è impossessato, egli è ragionevole e giusto di rifarli nei danni, e quindi appoggio l'articolo secondo proposto dall'onorevole deputato Mezzena.

LA MAEMORA, ministro della guerra. Alcuni oratori di

questa Camera hanno testè detto che i militari, i quali, lasciato il servizio francese, vollero entrare nelle file del nostro esercito, furono tutti assoggettati alla condizione di rinunciare, quali ad uno, quali a due gradi.

Io non sono abbastanza informato a questo riguardo, solamente so che a molti fu proposto di prendere servizio da noi con grado inferiore, e non posso di ciò lodare il Governo, che anzi altamente ne lo disapprovo, ma debbo pure osservare che tutti gli ufficiali i quali dal servizio della Francia passarono al nostro, ebbero un avanzamento superiore a quello che ottennero i loro compagni in Francia, del che prendo in testimonio lo stesso colonnello Mezzena.

MEZZENA. Riconosco pienamente col signor ministro che quanti entrarono nel 1814 furono grandemente ricompensati poichè percorsero una carriera molto rapida. Ma chi poteva preveder l'avvenire? D'altronde quei sì rapidi progressi nella carriera da che provennero? Dalla cattiva formazione dell'esercito nel 1814, poichè vi si introdussero molti vecchi militari che non poterono più prestare un lungo servizio, ed i quali ebbero pertanto a cedere in breve il luogo ad altri.

LA MAEMORA, ministro della guerra. Quelli che erano stati pensionati, e, in generale, non erano più in grado di prestare servizio, non potevano più percorrere niuna carriera; invece quelli che avevano conseguita la croce della Legion d'onore, quando pure questa fosse loro stata cambiata nella croce di Savoia, ottennero però un maggior avanzamento.

LYONS. Non niego che i militari dell'esercito francese che vennero ammessi nell'armata piemontese non abbiano avuto un avanzamento rapido. Ciò provenne, come osservava benissimo l'onorevole deputato Mezzena, dal modo dispartato tenuto nell'organizzazione del nostro esercito. Ma questo fatto, oltrechè accadde all'infuori della volontà del Governo, fu pure comune a tutti gli altri militari indistintamente; e non tolse che quelli ai quali si era imposto l'obbligo umiliante di rinunciare ad uno o più gradi non n'avessero un danno reale. Ciò detto, io osserverò che queste ragioni dell'onorevole signor ministro della guerra non calzano al nostro caso. E questo è tanto più vero, in quanto che (ove l'invocato avanzamento rapido fosse stato un compenso) soltanto alcuni ufficiali avrebbero ottenuto questo compenso. Signori, non è soltanto degli ufficiali che noi intendiamo di occuparci, ma bensì di tutti indistintamente i militari che servirono sotto al cessato Governo francese. E siccome gli atti di valore non sono proprietà esclusiva dei gradi, così non pochi sott'ufficiali e soldati meritato avendo di venire fregiati della Legion d'onore, egli è giusto di non dimenticarli, tanto più che, siccome a que' tempi non spirava pei figli del popolo troppo favorevole l'aura per l'avanzamento, egli è probabile, anzi certo che non sarà loro stato occasione di alcun compenso, comunque indiretto ed insufficiente. Epperò fermo restando che la Legion d'onore possedeva beni che ne componevano la dotazione, e che il Governo se n'è arbitrariamente impadronito, nessuno sarà che non ammetta essere assolutamente dovuto ai danneggiati, se non un totale risarcimento, almeno un sufficiente compenso: io insisto in conseguenza perchè si accetti l'emendamento dell'onorevole deputato Mezzena.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo secondo proposto dal deputato Mezzena.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

MOLLARD. Il y a la deuxième proposition consistant dans les mots: *alors même qu'elle aurait été échangée avec la croix de Savoie.* Cela peut se faire sans un article nouveau inséré dans la loi, attendu qu'il n'y a qu'un simple billet

royal qui déclare qu'il faut obtenir la permission pour porter une décoration étrangère. Il suffit que le Ministère déclare en face de la Chambre qu'il n'a aucune difficulté à laisser porter la croix de la Légion d'honneur à tous les militaires qui l'ont obtenue.

PRESIDENTE. Questo non fu proposto.

LA MARMORA, ministro della guerra. Il Ministero non ci ha nessuna difficoltà, non ravvisando in ciò che un giusto compenso di ciò che abbiano per avventura fin qui sofferto.

MOLLARD. On fait une difficulté. En disant que ma proposition ne comprend pas tous ceux qui ont obtenu la croix de la Légion d'honneur il est bien entendu que j'entends comprendre toutes les personnes qui ont obtenu cette croix, civiles et militaires. Maintenant la déclaration faite par M. le ministre est assez importante pour que la Chambre doive en prendre acte; et quant à moi je demande qu'elle soit enregistrée dans le verbal de ce jour.

PRESIDENTE. Sarà certamente inserita nel verbale.

BRUNIER. Je crois cette demande de M. Mollard inutile. Car, si je ne me trompe, il me paraît que notre Gouvernement avait toléré que les décorés de la Légion d'honneur pourront porter chez nous leur décoration, et que ce n'est qu'envers ceux qui la décoration comportait une pension qu'il avait exigé que cette décoration fut changée contre une de celles de l'Etat, sous peine de perdre le droit à la pension qui s'était attachée à la décoration.

PRESIDENTE. Non è permesso di portare un ordine straniero senza l'autorizzazione del Governo.

MENABREA. Je demande la parole pour une question de fait. A propos de l'échange de la croix de Savoie avec celle de la Légion d'honneur, que le Gouvernement est invité par la Chambre d'accepter et de permettre, je dois faire observer que, pendant que j'étais premier officier au dicastère des affaires étrangères, quelques militaires qui portaient la croix de Savoie sont venus demander l'autorisation de pouvoir porter la croix de la Légion d'honneur, et ils l'ont obtenu. Il suffira donc au Ministère de leur faire l'invitation d'adresser une demande pour l'obtenir.

PRESIDENTE. Il signor Mollard ha detto che si facesse menzione nel verbale della dichiarazione del Ministero. Non v'è alcun dubbio che sarà fatta questa menzione. Ora mi pare che possiamo seguitare la discussione.

QUAGLIA. Domanderei la parola per fare un'osservazione. Le decorazioni si portano non solamente da militari in atti-

vità di servizio, ma possono anche essere portate da quelli che l'hanno abbandonato. Bisognerebbe che questa dichiarazione fosse più chiara.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non ho punto voluto fare alcuna restrizione; parlai in generale per tutti quelli che avevano avuto la decorazione della Legion d'onore.

BARBIER. M. Menabrea a dit que ceux qui ont reçu la croix de Savoie en remplacement de la décoration de la Légion d'honneur peuvent obtenir du Gouvernement de porter nouvellement la décoration de la Légion d'honneur; mais la croix de Savoie n'a été donnée qu'aux décorés militaires qui ont pris service en Piémont en venant de France, et il y en a plusieurs qui n'ont pas pris service en Piémont, qui n'ont pas reçu la croix de Savoie et qui n'ont néanmoins autant de droit que les autres de porter la décoration qu'ils ont gagnée.

PRESIDENTE. L'osservazione fatta dal ministro essendo in termini generali, ogni discussione è superflua.

(Sono indi approvati senza discussione i rimanenti due articoli della legge.)

Si passerà allo squittinio segreto sulla legge intiera così concepita. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 423.)

Risultato della votazione:

Votanti	107
Maggiorità	54
Voti favorevoli	100
Voti contrari	7

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Si può passare alla relazione di petizioni. *Voci.* Non siamo più in numero.

La seduta è levata alle ore 4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Verificazione di poteri;
- 2° Relazione di Commissioni che saranno in pronto;
- 5° Discussione del progetto di legge rinviato dal Senato sulla consulta sanitaria marittima di Cagliari;
- 4° Discussione del progetto di legge per aumento del personale nei tribunali di prima cognizione.